

284.

## SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 14 MAGGIO 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

INDICE		PAG.	PAG.
	PAG.		
<b>Congedo</b> . . . . .	17547	VECCHIETTI ed altri: Norme per la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità dei lavoratori (70) . . . . .	17549
<b>Disegni di legge (Approvazione in Commissione)</b> . . . . .	17577	PRESIDENTE . . . . .	17549
<b>Disegni di legge di ratifica (Esame e approvazione):</b>		ALINI . . . . .	17566
Ratifica ed esecuzione di un accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 con scambio di note e di una convenzione finanziaria, conclusi in Roma il 6 marzo 1968 tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (2340);		BALLARDINI . . . . .	17565
		CORTI . . . . .	17574
		LOBIANCO . . . . .	17574
		MANCINI VINCENZO, <i>Relatore</i> . . . . .	17554
		PAJETTA GIULIANO . . . . .	17568
		PAZZAGLIA . . . . .	17567
		PUCCI DI BARSENTO . . . . .	17549, 17551, 17571
		RAMPA, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	17554
		TERRANA . . . . .	17570
Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul caffè 1968, adottato a Londra il 19 febbraio 1968 (1714)	17548	<b>Proposte di legge (Deferimento a Commissione)</b> . . . . .	17576
PRESIDENTE . . . . .	17548	<b>Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)</b> . . . . .	17580
STORCHI . . . . .	17548	<b>Commemorazione del deputato Pietro Vergani:</b>	
PEDINI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	17548	PRESIDENTE . . . . .	17547
<b>Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		FERRARI AGGRADI, <i>Ministro senza portafoglio</i> . . . . .	17548
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (2133);		<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	17548
		<b>Ministero della difesa (Trasmissione)</b> . . . . .	17577
		<b>Votazione a scrutinio segreto di disegni di legge</b>	17577
		<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> . . . . .	17580

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 16.**

CARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Compagna.

(È concesso).

**Commemorazione  
del deputato Pietro Vergani.**

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi, e con lui i deputati e i membri del Governo*). Onorevoli colleghi, con animo profondamente commosso ricordo Pietro Vergani, membro di questa Assemblea, prematuramente scomparso il 4 maggio per una grave malattia che lo ha sottratto alla sua famiglia, al suo partito, a noi tutti.

La commozione è determinata anche dalla considerazione del particolare momento in cui si è verificata la perdita del nostro caro collega, cioè proprio nel periodo di celebrazione del venticinquesimo della Resistenza, di cui Pietro Vergani fu uno dei più coraggiosi protagonisti, meritando la medaglia d'argento al valor militare.

Ma Pietro Vergani iniziò la sua lotta per la libertà e la giustizia ben prima della guerra di Liberazione. Anch'egli appartiene a quella generazione che si è gettata nella Resistenza dopo essersi temprata nella lotta antifascista.

Era giovanissimo operaio fonditore a Cinisello Balsamo, ove era nato 63 anni fa, quando per le sue precoci doti e capacità organizzative divenne dirigente sindacalista. A 17 anni si iscrisse alla federazione giovanile comunista e a 18 entrò nel partito, cui rimase sempre fedele.

Nel 1931 ricercato dalla polizia fascista, denunciato e condannato in contumacia dal tribunale speciale, riuscì a riparare all'estero e quale delegato di Milano partecipò al quarto congresso del partito comunista italiano che ebbe luogo in Germania.

La dedizione assoluta alla causa della libertà e della giustizia, la devozione al suo partito, l'attività senza tregua hanno sempre caratterizzato la vita di Pietro Vergani. An-

che in esilio egli non resta inattivo, tuttavia sente di poter fare di più in Italia.

Così clandestinamente rientra in patria per lottare al fianco dei suoi compagni che in Italia si stavano battendo con tanta fermezza e coraggio contro la dittatura senza mai badare alle loro persone.

Riorganizza la lotta antifascista in Liguria come dirigente della federazione giovanile comunista e coopera all'attuazione dello sciopero dei cavaatori di marmo di Massa Carrara e delle officine di La Spezia.

La sua tenace fedeltà alla classe operaia si esprimeva in modo concreto in questa lotta ch'egli conduceva con fermezza, rischiando di persona. Arrestato il 7 ottobre 1933 viene condannato dal tribunale speciale. Rimane in carcere sette anni e mezzo. Le rinunzie e i sacrifici della vita di recluso non lo piegano, ma rendono più vigorosa la sua fede, più tenace la sua volontà d'azione.

Riottenuta la libertà riprende senza esitare il suo posto nella lotta antifascista, lotta di cui egli ha una concezione non settaria, ma aperta, ampia. Così stabilisce contatti con altri gruppi politici, tra cui quelli cattolici.

Il 25 luglio 1943 guida le manifestazioni operaie di Sesto San Giovanni e di Cinisello Balsamo. È il suo vero posto, questo, tra la sua gente, tra i suoi compagni nei quartieri popolari, ove era cresciuto e si era politicamente formato. Ed è naturalmente un posto di combattimento.

Pietro Vergani quando ha inizio questo febbrile periodo della sua vita è nella piena maturità, ricco di un patrimonio di esperienze e di lotte e dotato di preziose qualità umane: la volontà, il coraggio, la fede. Per queste sue qualità aveva un grande ascendente sui compagni ed era rispettato anche dagli avversari.

La sua biografia durante la Resistenza armata coincide con la biografia di tanti altri patrioti, biografie che costituiscono la storia del secondo Risorgimento e fanno onore all'Italia.

È in prigione nell'ottobre del 1943; ne esce quattro mesi dopo e inizia la sua azione partigiana, organizzando i primi gruppi di resistenza nella bassa Valtellina. Atti di valore personali, successi organizzativi e militari contrassegnano la sua attività di ispet-

tore prima e poi di comandante regionale delle brigate « Garibaldi ». Ed è sempre in prima fila. Il nome di partigiano « Fabio » diviene presto noto in tutta la zona.

È nominato membro del triumvirato insurrezionale per la Lombardia e dopo la Liberazione viene insignito della medaglia d'argento e quale partigiano combattente promosso tenente colonnello.

Dalla Resistenza passa alla vita di partito. Per le sue doti personali e per il suo luminoso passato è nominato vicesegretario della federazione milanese del partito comunista e pochi anni dopo è eletto nel comitato centrale.

Entra in Parlamento quale senatore nel collegio di Pavia nel 1958, rieletto nel 1963; nel 1968 entra a far parte di questa Assemblea quale deputato della circoscrizione Milano-Pavia.

Ma ogni carica che gli viene affidata per le sue qualità personali, la pone al servizio della classe operaia, a cui si sente strettamente legato non solo per la sua fede ma anche per la sua origine proletaria: nato operaio, figlio della classe operaia, egli tale si considererà sempre in ogni circostanza, e considererà come sue le lotte che la classe operaia sostiene per il riscatto da ogni servitù.

Questo, a mio avviso, è il grande merito di Pietro Vergani.

Onorevoli colleghi, senza vana retorica possiamo affermare che il nome di Pietro Vergani non resterà scritto soltanto nella storia del suo partito e del movimento operaio italiano, ma anche nella storia della Resistenza e quindi nella storia del nostro paese.

Certo di interpretare il sentimento di voi tutti, rinnovo a nome dell'Assemblea e mio personale le espressioni del più profondo cordoglio per la scomparsa del collega Pietro Vergani alla sua coraggiosa e devota compagna, ai suoi familiari e al gruppo parlamentare del partito comunista. (*Segni di generale consentimento*).

FERRARI AGGRADI, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI AGGRADI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo si associa alle elevate espressioni di rievocazione e di omaggio rivolte alla memoria di Pietro Vergani. Egli è stato uomo di vigorosa fede politica, che ha dedicato l'intera sua vita ai suoi ideali, con passione e con coerenza. Ha avuto, proprio

per questo, anni di dura lotta, di sofferenza e di sacrificio ed ha dato un contributo che il nostro Presidente ha illuminato in termini commossi ed efficaci. Nel ricordarne la figura e l'opera, a nome del Governo rinnovo alla famiglia ed al suo gruppo parlamentare i sensi del più profondo cordoglio.

#### Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito i disegni di legge nn. 2340 e 1714.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

#### Discussione di due disegni di legge di ratifica di accordi internazionali (2340 e 1714).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di due disegni di legge di ratifica di accordi internazionali.

Il primo, già approvato dal Senato, è il seguente: Ratifica ed esecuzione di un accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 con scambio di note e di una convenzione finanziaria conclusi in Roma il 6 marzo 1968 tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (2340).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

STORCHI. Per quanto riguarda il merito del provvedimento di ratifica ed esecuzione dello scambio di note con la Repubblica di San Marino mi rimetto alla relazione scritta. Desidero solo aggiungere che anche il presente provvedimento è stato concordato in spirito di piena collaborazione e di cordiale amicizia con la Repubblica di San Marino, così come desideriamo che siano sempre i rapporti tra l'Italia e la Repubblica stessa.

PRESIDENTE. Il Governo?

PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo sottolinea l'importanza di questa ratifica, al fine del miglioramento dei rapporti con la Repubblica di San

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1970

Marino, e ne raccomanda l'approvazione ringraziando il relatore per la relazione scritta.

*(La Camera approva, senza discussione e senza emendamenti, gli articoli del disegno di legge, identici nei testi del Senato e della Commissione).*

PRESIDENTE. Il secondo disegno di legge è il seguente: Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul caffè 1968, adottato a Londra il 19 febbraio 1968 (1714).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

STORCHI. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo sottolinea l'importanza di questa convenzione, agli effetti della stabilizzazione di uno dei prodotti cui si affida il reddito dei paesi in via di sviluppo, e ne raccomanda, pertanto, l'approvazione.

*(La Camera approva, senza discussione e senza emendamenti, gli articoli del disegno di legge).*

PRESIDENTE. I due disegni di legge di ratifica saranno votati a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (approvato dal Senato) (2133) e della concorrente proposta di legge Vecchietti ed altri (70).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge, già approvato dal Senato: Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento; e della concorrente proposta di legge Vecchietti ed altri: Norme per la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità dei lavoratori.

Come la Camera ricorda, nella seduta di questa mattina è stata chiusa la discussione

generale ed hanno replicato il relatore e il ministro.

Passiamo all'esame degli articoli, identici nei testi del Senato e della Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

CARRA, *Segretario*, legge:

« I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* delle norme della presente legge, *con le parole:* dell'ordinato svolgimento delle operazioni di lavoro.

1. 1. **Pucci di Barsento, Camba, Ferioli, Alesi, Cottone, Giomo, Monaco, Biondi.**

L'onorevole Pucci di Barsento ha facoltà di svolgerlo.

PUCCI DI BARSENTO. Signor Presidente, chiedo di svolgere, contemporaneamente all'emendamento 1. 1, anche tutti gli emendamenti presentati dal mio gruppo.

PRESIDENTE. Sta bene. Trattasi dei seguenti emendamenti:

*Aggiungere il seguente comma all'articolo 1:*

Al fine di assicurare, nel loro stesso interesse, lo sviluppo sociale ed economico del paese, i lavoratori hanno il dovere di collaborare lealmente e fattivamente con la direzione dell'azienda per il regolare svolgimento della attività lavorativa e produttiva.

1. 2. **Camba, Ferioli, Pucci di Barsento, Monaco, Alesi, Giomo, Cottone, Biondi.**

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla infermità per malattia se non eseguiti da un sanitario il cui nominativo deve preventivamente essere comunicato dal datore di lavoro alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza di queste, all'ispettorato del lavoro.

Ove le risultanze dell'accertamento compiuto dal sanitario di cui al comma precedente siano in contrasto con la certificazione

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1970

rilasciata dal medico di fiducia del lavoratore, il datore di lavoro ed il lavoratore, fatte salve analoghe procedure stabilite dai contratti collettivi di lavoro, possono chiedere all'ispettato del lavoro la nomina di un sanitario per un accertamento definitivo.

**5. 1. Ferioli, Pucci di Barsento, Camba, Cottone, Giomo, Alesi, Monaco, Biondi.**

*Sostituire l'articolo 18 con il seguente:*

La sentenza che dichiara la nullità del licenziamento, a norma dell'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, comporta l'obbligo del datore di lavoro di riassumere il lavoratore.

Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza è tenuto al risarcimento del danno del lavoratore, il cui importo non sarà comunque inferiore all'indennità prevista dall'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Con la sentenza di primo grado che dichiara la nullità del licenziamento ai sensi del primo comma, il giudice può altresì, su istanza di parte, condannare il datore di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, di una provvisoria per il risarcimento del danno derivante dalla eventuale mancata riassunzione.

Analogo provvedimento può essere adottato dal giudice, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato, nell'ipotesi di licenziamento dei dirigenti sindacali di cui all'articolo 22, quando sia accertato, con la sentenza di primo grado, che il licenziamento non dipende da giusta causa o da giustificato motivo.

**18. 1. Pucci di Barsento, Camba, Ferioli, Giomo, Alesi, Monaco, Cottone, Biondi.**

*Sostituire il primo e secondo comma dell'articolo 18 con i seguenti:*

La sentenza con cui il giudice, accertata la violazione del divieto di cui all'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, dichiara la nullità del licenziamento, comporta l'obbligo del datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovute in virtù del rapporto di lavoro sino alla data della reintegrazione. Se il lavoratore entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio il rapporto si intende risolto.

**18. 2. Camba, Ferioli, Pucci di Barsento, Monaco, Giomo, Cottone, Alesi, Biondi.**

*Al primo comma dell'articolo 19 sostituire la lettera a), con la seguente:*

a) alle associazioni aderenti alle confederazioni operanti sul piano nazionale.

**19. 1. Ferioli, Pucci di Barsento, Camba, Cottone, Monaco, Alesi, Giomo, Biondi.**

*Al primo comma dell'articolo 32, sopprimere le parole: senza alcuna decurtazione della retribuzione.*

**32. 1. Pucci di Barsento, Camba, Ferioli, Alesi, Monaco, Cottone, Giomo, Biondi.**

*Sostituire il primo comma dell'articolo 33 con il seguente:*

Le commissioni di collocamento di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono composte dal dirigente della sezione zonale comunale e frazionale dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, da cinque rappresentanti dei datori di lavoro, di cui due scelti tra le categorie dei coltivatori diretti e degli artigiani, e da cinque rappresentanti dei lavoratori. Dette commissioni sono obbligatoriamente costituite presso le sezioni zonali comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.

**33. 1. Camba, Ferioli, Pucci di Barsento, Cottone, Giomo, Alesi, Monaco, Biondi.**

*Sostituire il quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 33 con il seguente:*

La commissione ha il compito di controllare preventivamente che l'informazione e l'aggiornamento delle graduatorie delle precedenti per l'avviamento al lavoro siano conformi ai criteri di cui al quarto comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Detta graduatoria deve essere esposta al pubblico presso la sezione di collocamento ed aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con la indicazione dei lavoratori avviati; devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte.

**33. 2. Ferioli, Pucci di Barsento, Camba, Monaco, Giomo, Cottone, Alesi, Biondi.**

*Al settimo comma dell'articolo 33 sostituire il primo periodo con il seguente:*

La commissione ha anche il compito di autorizzare, in conformità della legge, l'avvia-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1970

mento al lavoro in accoglimento di richieste nominative.

33. 3. **Pucci di Barsento, Camba, Ferioli, Alesi, Cottone, Giomo, Monaco, Biondi.**

*Sostituire l'articolo 34 con il seguente:*

Le richieste nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente:

a) per il coniuge ed i parenti e gli affini entro il terzo grado dai datori di lavoro;

b) per i dirigenti, per gli impiegati, nonché per gli operai aventi una specializzazione ovvero una qualificazione prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

c) per il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia dell'attività e dei beni dell'azienda;

d) in caso di primo avviamento al lavoro, per i licenziati da istituti professionali di Stato e per gli allievi in possesso dell'attestato finale di studi rilasciato da scuole promosse e gestite direttamente dalle aziende;

e) per gli addetti a studi professionali.

34. 1. **Pucci di Barsento, Ferioli, Camba, Monaco, Alesi, Cottone, Giomo, Biondi.**

L'onorevole Pucci di Barsento ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

PUCCI DI BARSENTO. Signor Presidente, prima di illustrare gli emendamenti, vorrei far presente che noi riteniamo di non poter aderire all'invito, rivolto a tutte le parti, di non presentare emendamenti, giacché riteniamo questa una prassi inaccettabile. Questa legge, una legge d'importanza assai rilevante, deve essere oggi approvata in fretta e furia, mentre, certamente non per colpa nostra, si è atteso fino a questo momento per portarne la discussione in aula.

Fin dal 22 maggio 1969 la mia parte, con una mozione precisa, aveva sollecitato la discussione di tre proposte di legge riguardanti lo statuto dei lavoratori. A quasi un anno di distanza improvvisamente, forse per la vicinanza delle elezioni del 7 giugno, si tenta, da parte della maggioranza, di forzare le tappe; questa maniera di legiferare in fretta ricorda quanto avvenne nella primavera del 1968 per la legge sulle pensioni che, a sua volta, dovette essere approvata in fretta, in vista delle elezioni politiche, con il risultato che pochi mesi dopo dovvemmo riprenderla, riesaminarla ed apportarvi quelle modifiche che apparivano necessarie fin dal primo momento.

Avrei potuto, come hanno fatto colleghi di altre parti, rinunciare a presentare e ad illustrare emendamenti. Credo tuttavia sia mio preciso dovere non rinunciarvi per una questione di principio, poiché ritengo che abbiamo una responsabilità verso il paese che non può essere pretermessa per una ragione di tempo, per una questione di data.

Passo pertanto ad illustrare gli emendamenti da noi presentati all'articolo 1.

Il testo originario dell'articolo 1, cioè, quello che formava oggetto del disegno di legge governativo sullo statuto dei lavoratori, era del seguente tenore: « I lavoratori senza distinzioni di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare il proprio pensiero nel rispetto delle altrui libertà e in forme che non rechino intralcio allo svolgimento dell'attività aziendale ».

Il testo approvato dal Senato, e quindi quello che forma oggetto del provvedimento di legge in esame, è il seguente: « I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge ».

Le parole « nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge », da un punto di vista strettamente tecnico-giuridico devono ritenersi superflue. Ciò perché, anche senza essere indicati espressamente, è chiaro che tali « limiti » operano automaticamente proprio in quanto sono contenuti nella nostra Costituzione e negli altri principi generali sui quali si fonda il nostro ordinamento giuridico.

I liberali, tuttavia, sono del parere che è opportuno ribadire espressamente il limite del rispetto dei principi della Costituzione nel contesto dell'articolo in esame, al fine di rafforzare il concetto che la manifestazione del pensiero dei lavoratori nei luoghi di lavoro può essere fatta soltanto nel rispetto imposto dalla Costituzione dei diritti e delle libertà degli altri.

Per quello che riguarda, invece, il secondo « limite », e cioè il rispetto delle norme della presente legge, i liberali ritengono che esso, se voleva essere l'equivalente dell'espressione usata nel testo originario « ed in forma che non rechino intralcio allo svolgimento dell'attività aziendale », non consegua lo scopo perché può dare luogo ad equivoche interpretazioni.

Se, invece, esso vuole essere una cosa del tutto diversa rispetto al concetto contenuto nel testo originario, allora esso è superfluo e in più avalla i timori di quanti vedono in esso la sostanziale legittimazione di un'eventuale tendenza da parte del lavoratore all'esercizio del diritto di libertà di opinione all'interno dell'azienda in forma abusiva e contrastante tra l'altro con l'autonomia della conduzione aziendale.

Con il mio emendamento 1. 1, al fine di eliminare sin dall'origine ogni equivoco in proposito, i liberali ritengono che al posto delle parole « delle norme della presente legge », che possono significare tutto e niente, si inseriscano le parole « dell'ordinato svolgimento delle operazioni di lavoro », anch'esse dirette a rafforzare il principio del rispetto dei diritti degli altri, compreso il diritto dell'imprenditore a che l'attività aziendale si svolga senza intralci. Il nostro emendamento tende appunto a questo fine.

Con l'emendamento Camba 1. 2 si propone di assicurare lo sviluppo economico e sociale del paese, nello stesso interesse dei lavoratori, assicurando la loro collaborazione con la direzione dell'azienda per il regolare svolgimento dell'attività lavorativa e produttiva.

Tale emendamento, se accolto, potrà servire anche per dare al provvedimento di legge in esame il « tono » di un giusto strumento di tutela del lavoratore in un quadro di leale e fattiva collaborazione con la parte direzionale delle aziende.

All'articolo 5, il testo originario è stato modificato *in peius* rispetto a quello al nostro esame. A nostro avviso, i peggioramenti sono sostanzialmente due. Il primo consiste nel fatto che si vorrebbe affidare il controllo medico sui lavoratori unicamente ai servizi ispettivi degli istituti previdenziali. Il che, tra l'altro, secondo noi equivarrebbe ad impedire di fatto tali controlli in quanto in seno a detti istituti si dovrebbe creare un nuovo apparato burocratico per la ricezione ed il controllo delle denunce di malattia, con gli intuibili e prevedibili intralci alla celerità degli accertamenti. È irrealistico questo provvedimento. Il secondo peggioramento è costituito dalla soppressione di uno dei naturali diritti del datore di lavoro, al quale non può essere disconosciuta la possibilità di sapere quali sono i motivi che hanno impedito o impediscono al lavoratore dipendente di svolgere la propria attività lavorativa.

Con il nostro emendamento si ripropone il testo originario, sicuri che il rinvio ad un accertamento sanitario definitivo, in caso di

contrasto per difformi certificazioni mediche delle parti, fatto da un sanitario « terzo » nominato dall'ispettorato del lavoro, rappresenta la migliore garanzia per il lavoratore.

Con il nostro primo emendamento, noi proponiamo in via principale la sostituzione dell'articolo 18.

La legge sulla giusta causa del 15 luglio 1966, n. 604, dispone: 1) all'articolo 1, che il licenziamento di un lavoratore è valido solo se determinato da giusta causa o da giustificato motivo; 2) all'articolo 4, che il licenziamento per motivi politici, religiosi o sindacali è nullo; 3) all'articolo 8, che quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il lavoratore o, in mancanza, a risarcirgli il danno pagando un'indennità.

Dall'esame di queste disposizioni risulta che l'articolo 18 si riferisce esclusivamente ai casi di licenziamento previsti dall'articolo 1 (mancanza di giusta causa o di giustificato motivo) e non anche a quelli di cui all'articolo 4 (per motivi politici, religiosi o sindacali).

Il testo originario dell'articolo 18 del disegno di legge in esame prevedeva anche per i licenziamenti di cui all'articolo 4 l'obbligo della riassunzione. Anzi, data la natura del tutto particolare di questi licenziamenti, dovuti a motivi ideologici, prevedeva per essi l'obbligo della riassunzione senza l'alternativa del risarcimento del danno mediante il pagamento al lavoratore interessato, da parte del datore di lavoro, di una determinata indennità.

Invece, il testo attuale dell'articolo 18 prevede l'obbligo della riassunzione senza l'alternativa dell'indennizzo, oltre che per i licenziamenti per motivi ideologici, anche per quelli avvenuti senza giusta causa o giustificato motivo.

Non condividiamo questa indiscriminata estensione dell'obbligo della riassunzione. Ciò perché, se da un lato è giusto tutelare la libertà e la dignità dei lavoratori rispetto ad eventuali arbitri delle direzioni aziendali, dall'altro lato non si può non tenere conto del profilo personale del rapporto di lavoro che, sul piano logico prima e giuridico poi, esclude la coercizione dell'obbligo di reintegrazione nel posto nei casi di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, in quanto nel rapporto di lavoro esiste l'elemento fiduciario e personale.

Inoltre i liberali, pur condividendo l'opinione che il licenziamento ingiustificato deb-



ba trovare una adeguata sanzione, tuttavia sono del parere che questa sanzione debba incidere entro i limiti più ragionevoli sulla spesa patrimoniale dell'azienda di quanto preveda in proposito sempre l'articolo 18 in esame.

Pertanto i liberali, con il loro emendamento, ripropongono il testo originario del disegno di legge, che limitava l'obbligo della riassunzione senza alternative ai casi di licenziamento per motivi ideologici e propongono sanzioni più ragionevoli per gli imprenditori nei casi di ingiustificato licenziamento.

Il nostro emendamento Camba 18. 2, sostitutivo del primo e del secondo comma dell'articolo 18, lo proponiamo in via subordinata. Per quanto riguarda il primo comma dell'emendamento, vale quanto si è detto nella illustrazione dell'emendamento principale.

Il secondo comma dell'emendamento prevede, nell'ipotesi del licenziamento per motivi ideologici dichiarato nullo con sentenza, la corresponsione al lavoratore interessato da parte del datore di lavoro delle retribuzioni dovute in virtù del rapporto di lavoro dal momento del licenziamento fino alla data della riassunzione. L'approvazione di una norma del genere conseguirebbe nello stesso tempo due scopi importanti: quello di non far perdere al lavoratore la retribuzione per il periodo di tempo durante il quale è rimasto senza lavoro per l'illegittimo licenziamento subito; quello di punire nella giusta misura il datore di lavoro responsabile dell'illecito licenziamento onde evitare ripercussioni negative sulla spesa patrimoniale della sua azienda.

Il punto a) del primo comma dell'articolo 19 stabilisce che possono essere costituite rappresentanze sindacali aziendali all'interno di una azienda ad iniziativa delle associazioni aderenti alle « confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale ».

Noi riteniamo che una disposizione del genere creerebbe una discriminazione — contraria alla libertà di associazione sindacale sancita dalla Costituzione — tra le attuali confederazioni che hanno rappresentanza nazionale a vantaggio di quelle cosiddette maggiormente rappresentative.

Per evitare queste ingiuste discriminazioni, anche per via della mancata attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, i liberali con il loro emendamento Ferioli 19. 1 chiedono di sostituire le parole « maggiormente rappresentative sul piano nazionale » con le seguenti: « operanti sul piano nazionale ».

E vengo al mio emendamento all'articolo 32. Sul punto che i lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale debbano su loro richiesta essere autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per l'espletamento del loro mandato, non vi possono essere obiezioni da sollevare. Quello che sembra altamente ingiusto è il fatto che a tale riduzione di orario di lavoro non debba corrispondere una correlativa decurtazione della retribuzione.

Non si vede, infatti, perché il privato datore di lavoro debba retribuire il tempo di un pubblico amministratore. Di conseguenza l'emendamento liberale, pur riconoscendo il diritto del lavoratore ad ottenere dal suo datore di lavoro il tempo necessario per espletare la sua carica pubblica, stabilisce, per un principio di giustizia, che a questa decurtazione dell'orario di lavoro debba corrispondere una correlativa decurtazione della retribuzione.

Anche questo disposto porta in definitiva a gravare sul costo di produzione e quindi ad aumentare il prezzo del prodotto. È certo necessario, in una economia competitiva, all'interno di un mercato comune come noi ci troviamo, evitare che ci siano dei pesi inutili o dei pesi che possono essere evitati, e che incidano, come dicevo, sul costo finale del prodotto con uno svantaggio che poi si riflette su tutta la comunità.

Per quanto riguarda gli articoli 33 e 34 i liberali ritengono che la materia del collocamento non può trovare la sua sistemazione nel disegno di legge in questione, al quale è chiaramente estranea. Questo in primo luogo per la fondamentale diversità degli interessi tutelati nel momento in cui si prevede la costituzione dei rapporti di lavoro subordinato; in secondo luogo per il fatto che il collocamento è una funzione pubblica che spetta a pubblici poteri e che non entra nei rapporti diretti fra datori di lavoro e lavoratori.

In considerazione di ciò e tenuto presente che i liberali non negano l'opportunità e la necessità di rivedere in tutto o in parte la materia del collocamento, anche se non nel senso indicato negli articoli in questione, noi proponiamo lo stralcio del titolo V (articoli 33 e 34) dal contesto del disegno di legge in esame per tradurlo in un provvedimento di legge organico *ad hoc*.

Si è detto che noi liberali non neghiamo l'opportunità di rivedere la materia del collocamento, ma dissentiamo dalle soluzioni formulate nel titolo V del disegno di legge in questione. Qualora dovesse ritenersi opportu-

no prendere posizione circa il merito delle norme contenute in tale titolo V, si potrebbe far presente che gli articoli 33 e 34 del disegno di legge prevedono la costituzione obbligatoria, a richiesta delle organizzazioni sindacali, della commissione per il collocamento di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, presso le sezioni sia zonali sia comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. Alla suddetta commissione — costituita nella maggioranza dei membri da rappresentanti dei lavoratori — spetterebbe il compito di stabilire ed aggiornare le graduatorie delle precedenze per l'avviamento al lavoro, nonché, soprattutto, di rilasciare il nulla osta per l'avviamento al lavoro e di stabilire i turni di lavoro. Lo stesso onorevole Donat-Cattin, ministro del lavoro anche nel precedente Governo, precisò che queste disposizioni mirano, in sostanza, a trasferire il potere di collocamento ai sindacati.

I liberali, come si è detto nell'illustrazione dell'emendamento di stralcio, ritengono che la disciplina del collocamento costituisca una forma di tutela del lavoro il cui esercizio è riservato allo Stato e non è delegabile ad un organo deliberativo esterno composto pressoché interamente da rappresentanti di organismi privi di un riconoscimento giuridico, quali le attuali organizzazioni sindacali, per giunta in posizione numerica assai lontana dalla pariteticità.

Oltre a ciò, le norme sul collocamento inserite dal Senato sono in evidente contrasto con la convenzione n. 88 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ratificata con legge 30 luglio 1952, n. 1089) che ha sancito la natura di pubblica funzione del collocamento e con l'articolo 1 della Carta sociale europea (ratificata con legge 3 luglio 1965, n. 929) che ha previsto il collocamento come funzione statale.

Le stesse norme, infine, comporterebbero uno stato di ingiusta e sistematica prevalenza dei rappresentanti dei sindacati dei lavoratori, attribuendo ad essi un potere di monopolio nella gestione del collocamento con evidenti riflessi negativi sulla necessaria imparzialità dell'organo e con il pericolo di gravi discriminazioni ed arbitri a danno degli stessi lavoratori.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione su tutti gli emendamenti presentati?

**MANCINI VINCENZO, Relatore.** La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti.

Non entrerò nel merito delle varie questioni sollevate dal collega Pucci di Barsento, in quanto da parte di tutti i gruppi politici, ad eccezione di quello liberale (cui appartiene appunto il collega Pucci di Barsento) si è ritenuto di rinunciare a qualsiasi emendamento per non ritardare l'approvazione di questo provvedimento.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** Sarei tentato di ripetere quanto l'onorevole relatore, che ringrazio ancora una volta per il suo impegno solerte e intelligente, ha ora detto; ma vorrei almeno, per un atto di doverosa cortesia e di rispetto per le opinioni espresse dall'onorevole rappresentante del gruppo liberale, fare alcune osservazioni, se non su tutti gli emendamenti, almeno su quelli che riguardano i punti essenziali.

Per quanto si riferisce all'articolo 1, la illustrazione fatta risponde a tutta un'impostazione e valutazione ideologica e politica dello statuto dei lavoratori che abbiamo già ascoltato al Senato ed abbiamo sentito ripetere anche in Commissione e in quest'aula da parte del gruppo liberale, e che è contraria sostanzialmente allo spirito dello stesso statuto; inoltre — se ella mi consente questa espressione, onorevole Pucci di Barsento — risponde a dei criteri, a delle ispirazioni di tipo paternalistico che lo statuto, anche con il vostro consenso al Senato, intende respingere, proprio per le motivazioni che stanno all'origine della sua presentazione e che hanno giustificato il voto del Senato come giustificheranno, spero, l'immediato voto favorevole della Camera.

Per quanto riguarda l'articolo 19, altro punto essenziale, che ha dato origine a larghissime discussioni al Senato e qui alla Camera ancora stamane, ed è stato, direi, al centro della cordiale ma ferma polemica tra i vari gruppi in questi ultimi giorni di lavoro della Commissione parlamentare competente, e che anche stamane è stato oggetto di un'interpretazione molto vasta da parte dell'onorevole ministro, non posso che riconfermare l'interpretazione data, la quale a mio avviso si rifà alla stessa legge di conversione del decreto-legge n. 7, che in verità confermava il rispetto per le organizzazioni maggioritarie, senza per altro disattendere, come è giusto e doveroso in un sistema democratico, la tutela dei diritti delle minoranze delle stesse organizzazioni.

Per quanto riguarda, poi, l'articolo 32, che sembra non del tutto significativo nel quadro generale dello statuto, al primo comma del quale sono previsti permessi retribuiti per i lavoratori investiti di responsabilità civiche, penso che l'onorevole Pucci, nella sua sensibilità democratica, vorrà consentire che la soluzione che il Parlamento, giustamente, sta per dare a questo problema della partecipazione diretta dei lavoratori con assunzione di responsabilità civiche, non è un problema meramente di costi e di produttività; non è, quindi, un problema soltanto economico: ammettiamo pure che vi sia questa dimensione, ma esso è essenzialmente un problema civico, quindi si hanno dei riflessi sulla comunità. Per quanto riguarda gli aspetti economici, vi sono dei riflessi sulla comunità dal punto di vista impositivo anche quando i lavoratori siano messi nella condizione dal proprio datore di lavoro — perché no? — nel suo stesso interesse, di poter avere permessi retribuiti per assolvere compiutamente, correttamente quelle responsabilità che il mandato popolare, il suffragio popolare loro assegna.

Per quanto riguarda l'atteggiamento del gruppo liberale sul problema del collocamento, non riprendo il tema generale perché esso è noto e perché è stato obiettivamente e significativamente contraddetto dal ministro del lavoro anche stamane.

Voglio solo rilevare, in relazione a questo vostro insistente richiamo alla convenzione n. 88 sulla pariteticità nelle commissioni del collocamento, che noi non riusciamo assolutamente a convincervi, onorevole Pucci, che questo richiamo non è giusto; perché se è esatto che esiste questo documento che voi citate, è anche vero che esiste un altro documento, di cui purtroppo voi non volete ammettere la realtà, cioè lo statuto dell'ufficio internazionale del lavoro, che consente che siano realizzate, quando i parlamenti dei singoli paesi lo decidano, condizioni migliori rispetto a quelle previste dalla convenzione n. 88. Ed è indubbio che condizioni migliori sono quelle che portano i lavoratori all'interno delle commissioni di collocamento in una posizione di maggioranza. Del resto, già il Parlamento recentemente — e il Governo ritiene in modo giustamente corretto e democraticamente significativo e determinante — ha approvato il decreto-legge n. 7 e, passando su un altro piano, la legge delegata che riguarda la composizione dei nuovi organi dell'INPS, dove appunto è stata sancita la maggioranza dei lavoratori.

POCHETTI. Il decreto purtroppo ancora non viene emanato.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non tocca a me cogliere queste interruzioni e la prego di non insistere per le ragioni che ella sa, onorevole Pochetti.

POCHETTI. Io non le conosco.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sempre per quanto riguarda il problema del collocamento, c'è un ultimo emendamento all'articolo 34 presentato ed illustrato dall'onorevole Pucci, di cui il Governo terrà senz'altro conto in sede di quella riforma del collocamento che è stata preannunciata dal ministro del lavoro, e che il Governo ha l'onore di ribadire che dovrà essere al più presto senz'altro affrontata. Tutta questa materia è da rivedere ma non alla luce dei principi che hanno ispirato i pur legittimi interventi dell'onorevole Pucci, ma alla luce dei principi che hanno ispirato la maggioranza dell'assemblea al Senato e, come noi ci auguriamo, che ispireranno anche la maggioranza di questo ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Onorevole Pucci, mantiene il suo emendamento 1. 1 e l'emendamento Camba 1. 2, del quale ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

PUCCI DI BARSENTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pucci 1. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Camba 1. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo ora agli articoli dal 2 al 4 nel testo della Commissione, ai quali non sono stati presentati emendamenti e che porrò pertanto successivamente in votazione. Se ne dia lettura.

CARRA, *Segretario*, legge:

ART. 2.

« Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1970

133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.

Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.

È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma.

In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il Questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del Prefetto nei casi più gravi ».

(È approvato).

## ART. 3.

« I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati ».

(È approvato).

## ART. 4.

« È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della pre-

sente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 5.

CARRA, *Segretario*, legge:

« Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.

Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.

Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico ».

PRESIDENTE. Onorevole Pucci, mantiene l'emendamento Ferioli 5. 1, del quale ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PUCCI DI BARSENTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli dal 6 al 17, ai quali non sono stati presentati emendamenti e che porrò pertanto successivamente in votazione.

CARRA, *Segretario*, legge:

## ART. 6.

« Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1970

degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.

In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.

Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede lo Ispettorato del lavoro.

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

(È approvato).

#### ART. 7.

« Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.

Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.

Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltagli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione ».

(È approvato).

#### ART. 8.

« È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore ».

(È approvato).

#### ART. 9.

« I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica ».

(È approvato).

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1970

## ART. 10.

« I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.

Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma ».

(È approvato).

## ART. 11.

« Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori ».

(È approvato).

## ART. 12.

« Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali ».

(È approvato).

## ART. 13.

« L'articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:

” Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente alla attività

svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Ogni patto contrario è nullo ».

(È approvato).

## ART. 14.

« Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro ».

(È approvato).

## ART. 15.

« È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:

a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;

b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica o religiosa ».

(È approvato).

## ART. 16.

« È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'articolo 15.

Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del Fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno ».

(È approvato).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1970

## ART. 17.

« È fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 18.

CARRA, *Segretario*, legge:

« Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.

Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o l'invalidità a norma del comma precedente. In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 2121 del codice civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione. Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto.

La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.

Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.

L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero alla ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore ».

PRESIDENTE. Onorevole Pucci, mantiene il suo emendamento 18. 1 e l'emendamento Camba 18. 2, del quale ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

PUCCI DI BARSENTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pucci 18. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Camba 18. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

CARRA, *Segretario*, legge:

« Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:

a) delle associazioni aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette Confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva.

Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento ».

PRESIDENTE. Onorevole Pucci, mantiene l'emendamento Ferioli 19. 1, del quale ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PUCCI DI BARSENTO. Sì, signor Presidente.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1970

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli da 20 a 31, ai quali non sono stati presentati emendamenti, e che porrò pertanto successivamente in votazione.

CARRA, *Segretario*, legge:

ART. 20.

« I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.

Le riunioni — che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi — sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.

Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali ».

(È approvato).

ART. 21.

« Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di *referendum*, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.

Ulteriori modalità per lo svolgimento del *referendum* possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali ».

(È approvato).

ART. 22.

« Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.

Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri ».

(È approvato).

ART. 23.

« I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:

a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;

b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;

c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera b).

I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.

Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

(È approvato).



## ART. 24.

« I dirigenti sindacali aziendali di cui all'articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.

I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali ».

(*E approvato*).

## ART. 25.

« Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro ».

(*E approvato*).

## ART. 26.

« I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.

Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscano la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale.

Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo sindacale all'associazione da lui indicata ».

(*E approvato*).

## ART. 27.

« Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni ».

(*E approvato*).

## ART. 28.

« Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.

Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al tribunale che decide con sentenza immediatamente esecutiva.

Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale ».

(*E approvato*).

## ART. 29.

« Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 si siano costituite nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'articolo 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unità produttiva.

Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione del-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1970

le associazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'articolo 19, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell'articolo 23, secondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo, restano immutati ».

(È approvato).

ART. 30.

« I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'articolo 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti ».

(È approvato).

ART. 31.

« I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di Assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.

La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.

I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.

Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.

Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 32.

CARRA, *Segretario*, legge:

« I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente di Giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili ».

PRESIDENTE. Onorevole Pucci di Barsento, mantiene il suo emendamento 32. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PUCCI DI BARSENTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 32 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

CARRA, *Segretario*, legge:

« La Commissione per il collocamento, di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.

Alla nomina della Commissione provvede il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede d'ufficio.

La Commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduato-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1970

ria delle precedenze per l'avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con l'indicazione degli avviati.

Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte.

La Commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l'avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata urgenza, l'avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla Commissione di cui al primo comma del presente articolo entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l'altra presso il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente.

Nel caso in cui la Commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via definitiva, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

I turni di lavoro di cui all'articolo 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla Commissione e in nessun caso possono essere modificati dalla sezione.

Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge. Contro le decisioni del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro è ammesso ricorso al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra occor-

re il nulla osta della sezione di collocamento competente.

Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall'articolo 38 della presente legge.

Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente legge ».

**PRESIDENTE.** Onorevole Pucci di Barsento, insiste per gli emendamenti Camba 33. 1, Ferioli 33. 2 e per il suo emendamento 33. 3, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

**PUCCI DI BARSENTO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento 33. 1. Camba.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 33. 2 Ferioli.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 33. 3 Pucci di Barsento.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 33 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

**CARRA, Segretario,** legge:

« A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, le richieste nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati, da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264 ».

**PRESIDENTE.** Onorevole Pucci di Barsento, mantiene il suo emendamento 34. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1970

PUCCHI DI BARSENTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 34 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli da 35 a 40, ai quali non sono stati presentati emendamenti, e che porrò pertanto successivamente in votazione.

CARRA, *Segretario*, legge:

## ART. 35.

« Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni dell'articolo 18 e del Titolo III, ad eccezione del primo comma dell'articolo 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di 15 dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di 5 dipendenti.

Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso Comune occupano più di 15 dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di 5 dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.

Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante ».

(È approvato).

## ART. 36.

« Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il

tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni ».

(È approvato).

## ART. 37.

« Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali ».

(È approvato).

## ART. 38.

« Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma, lettera *a*), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1 milione o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.

Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.

Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.

Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale ».

(È approvato).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1970

## ART. 39.

« L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori ».  
(È approvato).

## ART. 40.

« Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è abrogata. Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori ».  
(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 41, ultimo del disegno di legge. Se ne dia lettura.

CARRA, *Segretario*, legge:

« Tutti gli atti e documenti necessari per l'attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse ».

BALLARDINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALLARDINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo del partito socialista italiano darà voto favorevole al disegno di legge in esame. L'onorevole Polotti, parlando ieri in quest'aula, ha già fornito valide ragioni di questo nostro voto. Esse testimoniano la tenace coerenza d'una iniziativa socialista che ha preso l'avvio, nel quadro degli accordi di Governo, da un disegno di legge firmato da un nostro indimenticabile compagno di gruppo, il ministro Giacomo Brodolini, che si è sviluppata nelle aule parlamentari e nel mezzo delle lotte operaie, che si conclude oggi positivamente in questa aula con il consenso, o quanto meno con il riconoscimento della sua validità da parte di quasi tutta l'Assemblea.

Non è più il momento di esaminare il dettaglio del provvedimento. Accantoniamo dunque le riserve — che anche noi condividiamo — su alcuni suoi aspetti, riserve che condivide anche lo stesso Governo secondo quanto ci ha detto stamane l'onorevole ministro del lavoro. Non è un provvedimento perfetto, ma inse-

guire puntigliosamente le sue deficienze marginali significherebbe non cogliere l'importanza del significato d'assieme del provvedimento che ci accingiamo a votare. Esso è il punto d'arrivo di un lungo e faticoso processo sociale e legislativo, un processo che è cominciato fuori di qui molti anni or sono, che ha preso le mosse nelle fabbriche, dove gli operai erano annullati come uomini e ridotti al ruolo di merce-lavoro, dove la logica del profitto aziendale portava e porta a comprimere la personalità dell'uomo operaio per sacrificarla sull'altare della divinità produttivistica. Questa logica esige che l'operaio sia freddo e docile come la macchina e come le materie prime: ma non lo è stato, non lo è. L'operaio si è difeso, si è organizzato, ha lottato, ha rivendicato il diritto di essere uomo, e molti contratti collettivi hanno già consacrato alcune delle conquiste che ci apprestiamo a sancire con questa legge.

Ma lo statuto dei lavoratori non è per questo inutile. Esso serve a consolidare le conquiste delle lotte sindacali, a rafforzare la classe operaia nelle lotte che ancora dovrà sostenere per elevare al rango di interessi generali propri di tutta la comunità nazionale principi e diritti conquistati dai lavoratori.

Raramente la legge anticipa le trasformazioni sociali: talvolta le registra quando hanno raggiunto una loro maturazione reale; assai di frequente tende a frenarle. Questa legge non anticipa una mutazione dei rapporti di forza reali, ma certamente la recepisce e l'asseconda. In ciò sta il suo valore altamente positivo.

Ma un altro significato egualmente valido crediamo di trovare nella natura della trasformazione sociale che questa legge favorisce. Con essa, ergendo entro la fabbrica una serie di bastioni difensivi della natura umana dell'operaio, altrimenti alienata dal rapporto di classe, si introduce nel meccanismo produttivo il seme di una logica diversa da quella del profitto che vi ha dominato fino ad ora. L'operaio non è più soltanto merce-lavoro, ma comincia ad essere presente in fabbrica anche come uomo pensante, organizzato, autonomo, in grado di difendersi dal soverchiante dominio delle esigenze produttivistiche. Con questa legge della Repubblica, che esalta nell'operaio l'uomo, rendiamo appunto legittima nell'azienda una legge morale che contrasterà l'impero esclusivo dell'alienante legge economica. È, dunque, un punto di arrivo, ma, come sempre, anche un buon punto di partenza per un cammino non facile e lungo che vogliamo proseguire con i lavo-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1970

ratori. È una tappa che si iscrive perfettamente nell'azione difficile, ma irrinunciabile, che dobbiamo condurre per realizzare i nostri ideali.

Ecco, signor Presidente e onorevoli colleghi, le ragioni del nostro voto favorevole.

ALINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il giudizio e la valutazione politica che il gruppo del PSIUP dà a questo disegno di legge sono già stati da noi espressi nella seduta di ieri, in sede di discussione generale. Abbiamo messo in luce gli aspetti innovativi che lo statuto dei lavoratori introduce nel campo del rapporto di lavoro all'interno delle aziende, ma abbiamo sottolineato, nel contempo, anche i forti limiti che esso contiene rispetto alle reali attese dei lavoratori, cioè rispetto ad un più compiuto riconoscimento dei diritti democratici e costituzionali, come essi sono andati affermandosi sotto la pressione e la spinta delle lotte operaie, contadine e studentesche.

Perciò abbiamo denunciato, e lo ribadiamo anche in questa sede, che il provvedimento ora sottoposto al voto della Camera (pur con i suoi aspetti positivi che non intendiamo sottovalutare, anche perché sono il risultato delle lotte dei lavoratori e della battaglia che anche noi socialisti di unità proletaria abbiamo condotto in Parlamento e nel paese) si presenta però, in alcune sue parti, superato dall'evolversi stesso delle lotte dei lavoratori, da posizioni che di fatto i lavoratori hanno già acquisito, consolidato ed esteso.

Proprio collegandoci al progredire della unità sindacale e alla forte crescita politica che il movimento operaio ha impresso al paese, proprio ispirandoci al processo di più ampia partecipazione delle classi lavoratrici alla formazione delle decisioni politiche e delle scelte che interessano tutto il paese, sia al Senato sia alla Camera ci siamo battuti per fare dello statuto dei lavoratori uno strumento non arretrato e monco, ma al passo con i tempi. Avendo di mira questo obiettivo, abbiamo condotto nei due rami del Parlamento, in Commissione e in aula, la nostra battaglia per colmare le lacune e insufficienze più rilevanti.

Possiamo dire che ci siamo riusciti solo in parte. Ed è per non prolungare l'*iter* del provvedimento — che già il Senato ha approvato dopo un lungo, anche se fruttuoso dibattito —

che abbiamo evitato di presentare emendamenti; ma ancora ribadiamo, in questa dichiarazione di voto, l'impegno da parte nostra di presentare, a breve scadenza, in Parlamento specifiche proposte legislative atte ad integrare o a correggere quelle parti dello statuto che gli impediscono di essere effettivamente un valido ed efficace strumento di tutela di tutti i diritti dei lavoratori. Che la necessità di migliorare questa legge si imponga è apparso anche dalle critiche e dalle riserve che, sia pure in modo garbato, sono pervenute dagli stessi banchi della maggioranza, e dalle ammissioni contenute nella replica di stamane del relatore. Noi ne prendiamo atto e non mancheranno certamente le occasioni di verificare sul piano politico la reale volontà di tradurre le parole in fatti.

Per quanto ci riguarda, ed in linea con la nostra proposta di legge abbinata nel dibattito al testo del Governo, ci adopereremo soprattutto per inserire nello statuto uno degli aspetti di fondo e qualificanti sul quale si è incentrata la nostra battaglia parlamentare: quello del riconoscimento del libero esercizio dei diritti politici anche nei luoghi di lavoro.

Su tale questione, da parte di alcuni parlamentari della maggioranza, da parte del relatore e dello stesso ministro, noi abbiamo sentito ribadire stamane una recisa opposizione. Diciamo subito che le argomentazioni addotte, secondo cui l'introduzione del diritto di assemblea e di organizzazione politica nelle aziende produrrebbe pericoli di « confusione » e di « concorrenza » con i sindacati, sono per noi argomentazioni — me lo consentano gli onorevoli colleghi — puerili, insussistenti e quindi inaccettabili in una società civile e matura come la nostra.

Sanzionandosi nel testo che la Camera si appresta ad approvare tale grave discriminazione, pesa sul Governo e sui partiti che lo sostengono tutta la responsabilità politica di un assurdo giuridico-costituzionale, tanto più grave in quanto offende la coscienza civile, l'intelligenza e la maturità politica e democratica dei lavoratori italiani delle quali essi hanno dato indiscutibili prove.

Dichiariamo pertanto che la battaglia non è chiusa. Questa legge (che vede la luce dopo 25 anni dalla liberazione del nostro paese, da cui nacque una Carta costituzionale che sancisce pieni diritti di libertà e di eguaglianza per tutti i cittadini), i lavoratori — e noi con loro — non possono che considerarla come un primo parziale successo, un primo passo avanti per l'affermazione dei loro sacrosanti

diritti politici e democratici, per l'accrescimento del potere operaio, contro lo strapotere padronale e capitalistico finora esistito.

È una breccia, pertanto, quella che abbiamo aperto; una breccia destinata inevitabilmente ad allargarsi sotto la spinta impetuosa delle lotte operaie, contadine e studentesche, che anche in questo momento stanno scuotendo tutta la società e che nessuna nuova ondata o ritorno di fiamma di autoritarismo e di repressione padronale o governativa potrà rigettare indietro.

Per queste ragioni, già ampiamente motivate nell'intervento di ieri, noi — come già al Senato — ci asterramo dal voto: ciò significa però per il partito socialista di unità proletaria l'assunzione di un fermo impegno per portare avanti nel paese e in Parlamento la battaglia per conseguire, tutelare e difendere in modo più organico ed adeguato — contro il sistema, contro tutte le sopraffazioni — quei fondamentali diritti di libertà e di dignità nei luoghi di lavoro per l'affermazione dei quali migliaia di lavoratori di differente affiliazione politica e sindacale hanno duramente pagato, anche di persona, e che questa legge solo in parte recepisce.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, indicherò molto succintamente le ragioni dell'astensione del nostro gruppo su questo disegno di legge, atteggiamento che per altro corrisponde a quello assunto dal gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano al Senato.

Da allora non vi sono state variazioni. È prevalsa la scelta del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, per giungere all'approvazione sollecitata della legge, sull'esigenza di migliorare il testo stesso; esigenza dalla nostra parte sottolineata negli interventi in Commissione ed in aula, anche con rilievi sulla legittimità costituzionale di alcune norme. Erano rilievi mossi col solo proposito di evitare che la vita del provvedimento potesse essere compromessa da iniziative tendenti a distruggerne l'efficacia. Speriamo che ciò non sia; ma è certo che restano in noi le ragioni di perplessità già accennate in più occasioni a motivare il nostro atteggiamento.

La valutazione parzialmente favorevole che noi abbiamo dato di questo disegno di legge discende soprattutto dal fatto che esso attri-

buisce, per la prima volta, al sindacato la veste di soggetto titolare di diritto, e che dà al sindacato medesimo — seppure con limiti ed imperfezioni — una configurazione nuova diversa da quella, meramente di fatto, di agglomerato di uomini e di interessi nella quale è stato lasciato per la mancata applicazione dell'articolo 39 della Costituzione.

È quindi chiaro che, a nostro avviso, la legge, pur con l'aspetto positivo al quale ho accennato, lascia insoluti problemi che stanno a monte di quelli affrontati e risolti. E mi limito a dir questo per non riaprire una discussione sulla inadempienza volontaria della maggioranza — conseguenza di un manifesto proposito — per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione.

Desidero invece riferirmi alle dichiarazioni degli oratori della maggioranza ed a quelle del ministro per gli argomenti che coincidono con la nostra interpretazione sull'ambito di applicazione dei diritti sindacali, e in particolare dei diritti di cui all'articolo 19, per rilevare che questa interpretazione ha la sua logica nella realtà del concetto di rappresentatività, nel riferimento a più organizzazioni confederali, ed esclude pertanto la possibilità, successivamente all'approvazione della legge, della validità di interpretazioni monopolistiche o discriminatorie.

Crediamo di poter concludere questa sintesi di ragioni del nostro atteggiamento di astensione con un riferimento alla posizione da noi assunta nelle varie sedi.

Certo il nostro atteggiamento sarebbe stato diverso se non vi fossero state quelle perplessità che ci indussero a porre all'attenzione della Commissione, e poi ad evidenziare all'Assemblea, l'esigenza, a tutela dei diritti che si vogliono riconoscere, di eliminare le ombre che il provvedimento, nel testo approvato dal Senato, lascia sussistere. Ma si è trattato di un atteggiamento di franca discussione, non di ostacolo; di critica, non di rottura.

Se queste critiche fossero state accolte e se fossero state apportate le modifiche da noi richieste — per altro riguardanti anche aspetti tecnici della legge (e cito, per fare un solo esempio, quelle relative alla formulazione delle norme di carattere penale, che sono evidentemente meritevoli di revisione) — avremmo potuto rimuovere le nostre perplessità.

Oggi agli aspetti positivi del disegno di legge fanno da contrappeso le perplessità avanzate, che indicano a noi, quale strada giusta da scegliere, quella dell'astensione.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1970

PAJETTA GIULIANO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAJETTA GIULIANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito che qui si è svolto e lo stesso discorso di stamattina dell'onorevole ministro ci hanno confermato la giustezza della posizione che noi comunisti abbiamo assunto nei confronti di questo disegno di legge, già sostenuta in Commissione, in vari nostri interventi, e qui illustrata ieri dal nostro compagno e collega Sacchi.

Due sono i punti che caratterizzano tale posizione; da una parte le critiche, anche severe, al disegno di legge così come è oggi, e dall'altra la ragione che ci induce a non insistere in questa sede per il riesame e per la votazione dei nostri emendamenti; abbiamo detto, comunque, e lo ribadiamo in questa dichiarazione di voto, che consideriamo tuttora aperta la questione.

Nell'esame in Commissione abbiamo evitato — col contributo di colleghi di altre parti politiche — che un testo che non ci piaceva molto fosse ancora peggiorato da certe strane concessioni che ad un dato momento sembrava si volessero fare a posizioni di destra.

Ad ogni modo, dato che il testo è rimasto immutato, anche la nostra posizione — vogliamo ribadirlo — non muta, e in essa non si può scorgere una contraddizione né, tanto meno, un atteggiamento quale stamane è stato accennato dal ministro (mi dispiace che egli non sia in questo momento presente anche se sappiamo dei suoi impegni internazionali), quando ha parlato nei nostri riguardi, con terminologia abbastanza pesante, di doppiezza: « Accettate, anzi spingete e poi dite che volete un'altra cosa ».

L'onorevole ministro ha sentito stamane il bisogno di esporre i lati positivi del disegno di legge posti in contrasto dialettico con una situazione che, per molti anni, è esistita nella quasi totalità delle fabbriche italiane. Se non ci fossero dei lati positivi noi certamente non avremmo già detto e non ripeteremmo ora che ci asteniamo: voteremmo contro. Evidentemente ci sono dei lati positivi. Però credo che i colleghi che erano qui presenti abbiano sentito come nelle parole del ministro vi fosse una certa sorpresa quasi addolorata a causa dell'atteggiamento di molti deputati in aula e degli stessi gruppi della maggioranza nei confronti di una legge della quale si è tanto discusso e che viene considerata come una legge qualificante del centro-sinistra. Il fatto

che non fosse presente, mi pare, alcun compagno socialista, tranne l'onorevole Polotti, nel dibattito su una legge che senza i compagni socialisti, stando a quanto essi affermano, non si sarebbe potuta fare, può spiegare la sorpresa addolorata del ministro e anche di altri colleghi: poco entusiasmo, pochissime presenze e anche numerose critiche.

Il fatto è che, dal momento in cui si cominciò ad elaborare questo disegno di legge fino ad oggi, i tempi sono cambiati. Di questo occorre rendersi conto, onorevoli colleghi. Quando noi diciamo che la questione è aperta, lo diciamo pensando non soltanto ad un futuro più o meno ipotizzabile, ma ad un presente che è già diverso dalla situazione che il disegno di legge, secondo le parole dell'onorevole Ballardini, dovrebbe recepire. Invece esso non recepisce, o almeno non recepisce interamente, la realtà che esiste oggi nelle fabbriche.

L'onorevole ministro stamane, con parole che noi crediamo sincere, molto belle, ha dedicato questa legge ai perseguitati della FIAT, rivolgendosi anche nominativamente al nostro compagno e collega Sulotto. Noi lo ringraziamo, perché sappiamo che l'attuale ministro del lavoro conosce per esperienza personale queste cose. Forse nel ricordarle non sarebbe male, senza rivangare troppo il passato, che qualcuno facesse l'esame di coscienza, domandandosi se quelle persecuzioni alla FIAT siano state rese possibili soltanto da qualche cieca caparbiata personale o non piuttosto anche da un determinato clima politico a creare il quale contribuiva qualche industria di Stato (alludendo agli arsenali, eccetera), clima politico che dava il tono a questo tipo di persecuzione, e infine anche da qualche sindacalista di allora che pensava di farsi un capitale speculando su quelle persecuzioni.

Il vero problema è che noi non dobbiamo concepire questa legge come una specie di riparazione alle persecuzioni di ieri: dobbiamo inquadrarla nella situazione di oggi, in una situazione ormai diversa, in cui magari non si manifesta più lo stesso tipo di persecuzione di una volta, perché la FIAT non ha la forza di attuarla, ma esiste un nuovo tipo di persecuzione: mi riferisco ai 14 mila lavoratori denunciati da Restivo e soci.

La nostra critica perciò si articola su tre punti fondamentali, e chiedo scusa se li ripeto.

Il primo punto riguarda le gravi lacune che concernono in particolare il problema delle piccole aziende, il problema dei licenziamenti collettivi ed altre questioni che sono



V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1970

state molto bene ricordate ieri dal collega Sacchi.

Il secondo punto si riferisce alla mancanza di sanzioni serie per numerose violazioni. Non è possibile limitarsi a dire soltanto che è importante il clima che si crea. A questo proposito desidero portare un esempio significativo: nel nostro paese la Costituzione condanna la serrata, ma mancano le sanzioni contro gli industriali che attuino la serrata, e tale mancanza di sanzioni permette che le cose continuino così. È di ieri la serrata di una grossa fabbrica dolciaria, la « Ferrero », che ha circa 4000 operai. Questo elemento della mancanza di sanzioni serie indebolisce tutto il valore dello statuto dei lavoratori nella situazione attuale. L'onorevole Polotti può anche dire che alla Pirelli i risultati ottenuti, di fatto, vanno già molto al di là di quanto non sia stato scritto. Anche il relatore ed il ministro hanno detto che il provvedimento in esame rappresenta non un limite massimo, ma un limite minimo. Però l'elemento di forza che può crearsi per la libertà dei lavoratori in altre fabbriche, e che assume il valore di un urto psicologico — così si dice oggi, con un termine di moda — come impatto psicologico risulta attenuato quando manca il fattore sanzione, quando dall'altra parte, fuori dalla fabbrica, c'è la repressione. Di tutto questo si deve tenere conto.

C'è infine la questione delle libertà politiche. L'onorevole ministro questa mattina ha pensato di poter liquidare la questione con una battuta, dicendo che non è negli asili o nelle chiese che si devono svolgere assemblee politiche.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non ha detto solo questo.

PAJETTA GIULIANO. Quella battuta era un po' pericolosa; non è così che si possono liquidare queste questioni. La grossa questione relativa alla libertà politica, consiste nel vedere se si voglia o no che la Costituzione entri nelle fabbriche. Tutta l'argomentazione era questa: la Costituzione si ferma ai cancelli della fabbrica, facciamola entrare dentro. Ma ce ne facciamo entrare dentro solo un pezzo. L'onorevole Borra — bontà sua — ieri ha detto che la libertà d'opinione rimane. Ma c'è la libertà di tenersela o di esprimerla, l'opinione? La libertà di opinione sola non è una gran cosa, ed è persino meno dello *ius mormurandi*. La cosa che maggiormente ha colpito quelli di noi che hanno seguito que-

sto dibattito è stata l'interpretazione restrittiva fornita da alcuni colleghi, in particolare dall'onorevole Corti, socialdemocratico, dall'onorevole Borra e dallo stesso relatore nelle sue conclusioni. La libertà politica in fabbrica dà fastidio, disturba. Una volta si diceva: qui non si fa politica, si lavora. Il tono dei vostri interventi è questo: in fabbrica non si deve far politica, ma svolgere attività sindacale. Lasciamo stare poi certi discorsi strani di parte socialdemocratica; da una parte ci si lamenta perché i sindacati si occupano troppo di politica, perché il Governo tratta troppo con i sindacati di cose politiche, e poi si dice che in fabbrica non si deve parlare di politica. Cosa significa dire che gli operai non sarebbero più puniti se non discutessero di tante cose? Questo, onorevoli colleghi, significa trattare gli operai da sprovveduti. Che si occupino solo dei problemi del salario, di orario, di cose di questo genere, che organizzino sindacati tipo « fronte del porto » americano, questa è l'unità sindacale che qualche collega proclama qui? Non credo. Poi c'è qualcuno che si lamenta perché le forze politiche sono esautorate da nuove posizioni sindacali. Mettiamoci d'accordo su questo, ed intendiamoci. Per noi — l'abbiamo detto — non voglio ripeterlo per non approfittare della vostra pazienza — l'unità degli operai è una cosa importante; per questo abbiamo lavorato, per questo abbiamo penato, quando altri, una ventina d'anni fa, non lavoravano per realizzare l'unità sindacale. (*Vive proteste al centro*).

CICCARDINI. Voi avete rotto l'unità sindacale.

PAJETTA GIULIANO. Onorevole Ciccardini, non parli di cose di cui non si intende! Io parlo anche per ragioni di età; ella ha il vantaggio che nel 1949 non era ancora nel giro della politica. (*Interruzione del deputato Ciccardini*). Evidentemente le cose le sono state raccontate male. Voi cercate di farla persino nelle ACLI, la scissione!

CICCARDINI. La fate voi, nelle ACLI!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, le ACLI non c'entrano in questo dibattito! Prosegua, onorevole Pajetta.

PAJETTA GIULIANO. Abbiamo, dunque, ascoltato dei discorsi molto strani in difesa dell'unità sindacale, accompagnati da vere e proprie falsificazioni, come quella di stamani dell'onorevole Corti sulle risoluzioni e deci-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1970

sioni prese dai sindacati in materia di campagna elettorale. Esiste l'autonomia sindacale, e noi la rispettiamo; esiste anche una autonomia delle forze politiche. Se su certe cose non fossimo d'accordo, lo diremmo apertamente. Figuriamoci! Ma non si può falsificare, come quando si viene qui a dire che i sindacati hanno raccomandato ai loro attivisti di non parlare di politica. E chi allora deve parlare di politica operaia? Il « missino » Occhipinti, imbarcato nella lista socialdemocratica in Sicilia?

Ebbene, noi crediamo che anche l'unità operaia, l'unità sindacale e i nuovi diritti che si sono affermati di fatto nelle fabbriche — e in molte grandi fabbriche già sono andati oltre quanto è stabilito dallo statuto — siano stati conseguiti perché vi sono stati degli operai che si sono occupati di politica. Noi consideriamo importante il fatto che si sia arrivati a varare questa legge, anche se non la consideriamo ancora una svolta — come ha detto il ministro — ma soltanto un passo avanti. La questione è aperta. Si andrà avanti, oppure no? Ebbene, certamente qualcosa ci deve insegnare la storia di questa legge. Il nostro compianto compagno Di Vittorio sollevò la questione in un congresso sindacale circa 18 anni fa, se non erro. Ieri la radio, illustrando ampiamente — ed è bene che lo abbia fatto — questo disegno di legge, anche se per la verità si è soffermata sui meriti, non già sui limiti, di esso, ha detto che il provvedimento in questione faceva già parte del programma di parecchi governi di centro-sinistra. Se la memoria non m'inganna, ne faceva parte come un punto discriminante e qualificante che vollero i nostri compagni socialisti, mi pare nel 1962. Ma allora perché se ne è cominciato a discutere seriamente solo da due anni? Perché lo statuto dei lavoratori, così come altre questioni riguardanti i lavoratori stessi, finalmente è arrivato in Parlamento? Perché questi ultimi due anni, che sono stati caratterizzati dal voto del 19 maggio e da determinati tipi di lotte, hanno messo le gambe a certe cose che erano ferme.

Qualcuno ha fatto allusioni a nostre intenzioni preelettorali relative a questa legge. A coloro che pensano di regalare benignamente lo statuto dei lavoratori, come un regalo preelettorale, noi rispondiamo: i lavoratori se lo sono guadagnato con la loro unità e con le loro lotte. E si sono guadagnati ben di più, più di quello che sta scritto nel presente statuto. Il voto del 7 giugno farà sì che la nuova legge, per la quale ci batteremo allo scopo di superare questa che la Camera si accinge

ad approvare (e in questa battaglia non saremo soli, più andiamo avanti e meno saremo soli), includa queste cose.

Questa mattina l'onorevole Corti, che faceva obiezioni di tutt'altro genere a questo disegno di legge, diceva: bisogna votarlo in fretta, perché in altre circostanze politiche potremmo andare peggio. Non so a cosa alludesse, ossia se si riferisse a circostanze politiche del tempo in cui i socialdemocratici — e non soltanto loro — miravano allo scioglimento delle Camere, per cui questa questione sarebbe stata accantonata.

Non temiamo che vi siano delle situazioni che conducano al peggio. Oggi noi desideriamo che questo progetto passi con la nostra astensione. Siamo certi che dopo il 7 giugno potremo riprendere questo discorso per far sì che le cose vadano avanti e non si fermino, intento quest'ultimo che traspare dal tenore non tanto del documento, che fu preparato in altri tempi, ma di alcuni interventi che abbiamo ascoltato ieri e stamane.

Ci ritroveremo in estate e molte cose ci sembreranno più chiare e più facili da realizzare. (*Applausi all'estrema sinistra*).

TERRANA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, confermo il voto favorevole del gruppo repubblicano al disegno di legge che è giunto ormai al termine del suo *iter* parlamentare.

Dato il tipo del disegno di legge che abbiamo di fronte è naturale che vi siano state polemiche e dissensi. Anche il nostro stesso gruppo, in sede di Commissione, ha avanzato alcune riserve su aspetti particolari che non sto qui a ricordare. Può anche darsi che queste polemiche o alcune riserve trovino giustificazione nel fatto che il disegno di legge ha cominciato il suo *iter* parlamentare in una situazione sindacale diversa da quella attuale e che, come ricordava il collega Ballardini, alcune sue disposizioni debbano considerarsi già acquisite nella prassi dei rapporti sindacali. Tuttavia a noi pare che gli aspetti positivi di questo provvedimento siano nettamente superiori alle riserve cui è stato qui accennato.

Siamo di fronte a un provvedimento positivamente e coraggiosamente innovatore, poiché in sostanza definisce alcune certezze per i diritti sindacali e quindi rappresenta una

garanzia di democrazia per i lavoratori, una garanzia di difesa dei loro diritti nell'azienda. Questo è per noi il punto essenziale che condiziona il nostro giudizio.

Il disegno di legge infine può persino giovare (appunto perché è muovendosi entro specifiche certezze giuridiche che si realizza il progresso civile del paese) alla conduzione delle aziende.

L'aspetto essenziale di questo provvedimento è che esso si muove nell'ambito dell'indirizzo fissato dalla Costituzione per la tutela del lavoro e per la difesa della dignità e della libertà dei lavoratori. Noi riteniamo che gli articoli 1, 3 e 4 della Costituzione, sul piano dei principi generali, e l'articolo 35, con una norma più specifica, stabiliscano una diversità di regime giuridico tra tutela del lavoro e dei lavoratori e tutela di altri interessi, pur aventi rilevanza costituzionale.

Se si fosse posto mente a questo aspetto costituzionale del problema, probabilmente alcune critiche da destra non avrebbero avuto ragion d'essere. Noi che siamo stati, in sede di Assemblea Costituente, sostenitori di questa diversa posizione del lavoro nel regime repubblicano che si andava istituendo e che siamo sostenitori di questa diversa valutazione, logicamente siamo a favore di questo disegno di legge.

Sono state avanzate anche critiche di altra natura, su cui vorrei soffermarmi solo un momento, quasi che vi fosse un eccesso di ingerenza dello Stato in questo rapporto con lavoratori e sindacati.

Ebbene, noi riteniamo che lo Stato oggi non possa essere più spettatore di una lotta economica che si svolge tra forze sociali solo ipoteticamente uguali e sullo stesso piano, ma debba darsi carico di una sintesi politica di varie istanze, rispettandone tuttavia l'autonomia, ma orientandole verso obiettivi comuni nell'interesse di tutta la collettività. Questo del resto è anche il presupposto della programmazione economica, che è l'acquisizione, la presa di coscienza più recente e più rilevante delle forze democratiche del nostro paese.

Proprio perché noi respingiamo sia la visione tradizionalistica, liberistica, sia una visione paternalistica, noi riteniamo che il disegno di legge si inquadri in una concezione moderna dello Stato, diretta a stabilire alcune certezze giuridiche per lo sviluppo della libertà. Talché a noi sembra che siano forse da aggiornare legislativamente altri aspetti sul piano del diritto del lavoro, a cominciare da talune norme del codice civile che risen-

tono ancora di altre situazioni, e che furono approvate o anche modificate in altre situazioni politiche e sociali. Il principio guida, comunque, non è certo a nostro avviso quello di limitare la libertà, ma al contrario quello di consentirne il concreto esercizio a tutti i cittadini.

Poiché valutiamo il provvedimento che ci apprestiamo a votare un fatto democratico e positivo, daremo il nostro voto favorevole, mentre dichiariamo di apprezzare, in questo quadro, il fatto che i sindacati si siano in sostanza espressi favorevolmente su di esso. Lo statuto dei diritti dei lavoratori ci sembra un avvio a situazioni più ricche di libertà e di giustizia per tutti, che è nostro dovere promuovere.

**PUCCI DI BARSENTO.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PUCCI DI BARSENTO.** Il partito liberale da tempo ha inserito nei propri programmi politici l'attuazione di uno statuto dei lavoratori al fine sia di dare attuazione all'articolo 41 della Costituzione — il quale, nel sancire che l'iniziativa economica privata è libera, stabilisce anche che essa non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana — sia di porre anche all'interno delle unità produttive un rapporto di cittadinanza e non di sudditanza. I liberali, pertanto, sono favorevoli all'approvazione di una legge *ad hoc* che costituisca la piattaforma da cui deve partire la contrattazione collettiva che, riteniamo opportuno ribadirlo, è la sola capace di dare ai rapporti di lavoro una disciplina giuridica dinamica rispondente alle conquiste sociali e al progresso economico.

Per questo noi, quando ancora il Governo non si era fatto promotore del suo disegno di legge contenente norme per la tutela della libertà e dignità dei lavoratori, presentammo ai due rami del Parlamento una mozione che precisava in maniera circostanziata il punto di vista liberale sull'importante problema e indicava quelle che, a nostro avviso, erano le direttrici lungo le quali si sarebbe dovuto procedere per colmare le lacune della legislazione vigente nel campo del lavoro.

Ed ecco, in sintesi, quello che prevedeva la nostra mozione: l'invito al Governo a presentare tre disegni di legge: uno sui diritti e doveri dei lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro e sugli organi rappresentativi chia-

mati a renderne operante l'esercizio; uno per il riconoscimento giuridico dei sindacati, per la disciplina dei contratti di lavoro con efficacia *erga omnes* e per la regolamentazione del diritto di sciopero; uno, infine, per la formulazione di un piano per il graduale miglioramento degli orari di lavoro e per una più razionale distribuzione delle feste infrasettimanali e dei periodi di riposo.

Con il disegno di legge sui diritti e doveri dei lavoratori chiedevamo, tra l'altro, il riconoscimento del diritto del lavoratore: al lavoro in base alle sue scelte e doti professionali, indipendentemente dalle sue opinioni politiche, religiose e sindacali; alla qualificazione e riqualificazione professionale; alla possibilità di scelta del lavoro a tempo parziale, per consentire alle lavoratrici e ai giovani impegnati nello studio una prestazione lavorativa compatibile con i loro impegni rispettivamente familiari e scolastici; ad essere sottoposto a visita medica dal sanitario di sua fiducia e, per eventuali controlli, da un sanitario scelto da una commissione paritetica della azienda; a riunirsi, al di fuori degli orari di lavoro, per discutere problemi inerenti al rapporto di lavoro, in locali messi a disposizione dall'azienda stessa; ad esprimere liberamente le proprie opinioni e convinzioni, in modo da non interferire nel regolare svolgimento della attività lavorativa; a partecipare, per mezzo di organi rappresentativi unitari aziendali, alla vita dell'impresa, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione dell'attività lavorativa, le riforme di struttura, l'istituzione e la gestione di attività culturali, assistenziali e ricreative dell'azienda; a riunirsi in assemblea per discutere i problemi inerenti al lavoro, facendo salvi i poteri di stretta pertinenza dei sindacati; alla partecipazione all'andamento della azienda riguardo allo svolgimento dell'attività lavorativa, al mantenimento dei livelli di occupazione, all'istituzione ed al miglioramento delle opere sociali, culturali ed assistenziali; a prospettare, ai rappresentanti dei sindacati sia dei lavoratori sia dei datori di lavoro, i problemi e le necessità da esaminare in sede di contrattazione collettiva; alla collaborazione con la direzione dell'azienda, alla regolamentazione delle modalità per eventuali controlli personali o collettivi resi necessari dalle esigenze dell'attività produttiva; a seguire la formazione delle decisioni della direzione dell'azienda comportanti l'assunzione, il trasferimento ed il licenziamento dei lavoratori; a cooperare all'adozione delle misure antinfortunistiche.

Con il secondo disegno di legge, tra l'altro, chiedevamo: il riconoscimento giuridico dei sindacati, le modalità ed i requisiti per tale riconoscimento e per la formazione delle loro rappresentanze unitarie; la regolamentazione del diritto di rappresentanza dei sindacati nelle singole aziende; la disciplina giuridica dello sciopero, tenuti presenti la natura dell'attività lavorativa e gli interessi della collettività, e la tutela della libertà di lavoro per coloro che non intendessero aderire agli scioperi indetti a norma di legge.

Quando il compianto ministro del lavoro onorevole Brodolini presentò il disegno di legge sui diritti dei lavoratori, questo ci sembrò per molti versi assai più restrittivo rispetto a quanto avevamo auspicato nella nostra mozione, tanto da dare l'impressione che lo statuto dei lavoratori che si intendeva varare dovesse in parte considerarsi superato dalle nuove tendenze che si andavano manifestando, specialmente in relazione al problema di una maggiore partecipazione del lavoratore alla vita e alle vicende dell'azienda in cui opera.

Tuttavia, a parte ciò, noi liberali considerammo sostanzialmente accettabile il disegno di legge Brodolini, sia perché conteneva molte delle cose da noi auspiccate, sia anche perché dava ai problemi in questione, nelle dimensioni affrontate, soluzioni in gran parte accettabili.

Purtroppo, però — e sentiamo il dovere di sottolinearlo — il testo del disegno di legge sullo statuto dei lavoratori che è attualmente al nostro esame risulta alquanto modificato rispetto al testo originario del ministro Brodolini.

Al Senato i nostri colleghi del gruppo liberale presentarono pochi, ma essenziali e dettagliati emendamenti al provvedimento in questione, i quali, però, furono regolarmente respinti dal Governo e dalla maggioranza; tanto che si è avuta netta la sensazione che il Governo e la maggioranza medesimi avessero riguardo non tanto al merito degli emendamenti quanto alla loro provenienza.

Alla Camera le cose non sono andate meglio: per non ritardare l'approvazione del provvedimento — per il quale, per altro, non vi sono scadenze improrogabili che potrebbero giustificare tanta fretta — si è preferito non ricorrere ad un riesame sereno del provvedimento stesso, rendendo pressoché sterile e vuota la nostra funzione costituzionale.

Abbiamo detto che il disegno di legge al nostro esame presta il fianco a non pochi rilievi. Di questi, alcuni hanno riguardo al

disegno di legge considerato nel suo complesso, altri al merito di alcune norme in esso contenute.

I rilievi generali più importanti sono i seguenti: il provvedimento non è stato affiancato, come invece avrebbe dovuto essere, da una legge per il riconoscimento giuridico dei sindacati, necessario, com'è noto, per l'attribuzione agli stessi della personalità giuridica. La cosa è estremamente importante, perché senza tale riconoscimento giuridico si avrà la presenza dei sindacati nell'ambito di unità produttive anche come titolari di diritti e di poteri, senza che i medesimi abbiano la veste giuridica per farlo, e cioè la personalità giuridica. Per giunta, il mancato contestuale riconoscimento giuridico dei sindacati e, quindi, la mancata attuazione dell'articolo 39 della Costituzione che tale riconoscimento prevede, si risolverà in definitiva contro la libertà sindacale e contro il principio della partecipazione alla contrattazione collettiva delle organizzazioni sindacali in relazione alla loro effettiva rappresentatività.

C'è in questo l'evidente intenzione di tenere nel cassetto l'articolo 39 della Costituzione. Noi vorremmo sapere, però, con tutta chiarezza se a volerlo tenere sotto naftalina sia il Governo considerato nella sua collegialità, oppure il ministro del lavoro e della previdenza sociale il quale, anche alla Camera, ha ribadito in merito a tale articolo della Costituzione concetti e teorie del tutto particolari.

*RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il ministro ha parlato qui a nome del Governo.

*PUCCI DI BARSENTO.* Ecco, in sostanza, quanto ha detto il ministro: il disegno di legge non intende costituire — come è evidente — l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, giacché non mira alla generale estensione dell'efficacia della contrattazione collettiva. Senza costituire giuridicamente un sovvertimento dell'articolo 39, esso è però inteso a raggiungere risultati politici diversi da quelli cui si indirizza la citata norma costituzionale. D'altro canto — ha detto ancora il ministro — il Governo non ha intenzione di proporre l'attuazione dell'articolo 39, convinto che la regolamentazione dei rapporti sindacali e dello stesso sciopero sia piuttosto fondata sulla maturità e sulla capacità di autogoverno dei lavoratori.

Noi vorremmo in primo luogo chiedere all'onorevole ministro: che cosa si intende

dire quando si afferma che lo statuto dei lavoratori è inteso a raggiungere risultati politici diversi da quelli previsti dall'articolo 39 della Costituzione, senza costituirne giuridicamente un sovvertimento? Nessuno, nemmeno il Governo, può mutare la lettera e lo spirito della Costituzione, a meno che, con le procedure previste dalla Costituzione stessa, non si provveda a modificarla.

In secondo luogo, vorremmo far presente al ministro che noi prendiamo atto dell'intenzione del Governo di non proporre l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, riservandoci di riproporre il problema alla attenzione del Parlamento e del paese. Anche noi liberali non eravamo favorevoli all'attuazione degli articoli della Costituzione riguardanti le regioni a statuto ordinario. Il Governo, però, e la maggioranza che lo sostiene, ci hanno sempre risposto che la Costituzione è la Costituzione e va pertanto attuata. Onorevole ministro del lavoro, il Governo non può usare due pesi e due misure, né può fare il comodo proprio. Pertanto, o si provvede a modificare la Costituzione, oppure, se ciò non avviene e fintanto che non avviene, il Governo ha il dovere di promuoverne l'attuazione, anche se dovesse trattarsi di norme di cui, per inammissibili motivi demagogici e di parte, non ritenesse utile l'applicazione.

Il provvedimento in questione parte da una errata situazione di conflitto necessario tra lavoratori da una parte e datori di lavoro dall'altra. Molto meglio sarebbe stato se si fosse partiti da un concetto diverso per dare vita ad una migliore forma di collaborazione tra le parti interessate.

Nel provvedimento in questione appare evidente la preoccupazione di soddisfare più le richieste dei sindacati per una loro maggiore presenza e peso nell'ambito delle singole unità produttive, che le vere esigenze e le nuove aspirazioni dei lavoratori nel quadro di una società industriale moderna e progredita.

Per quello che riguarda il merito delle singole norme del disegno di legge al nostro esame, noi non concordiamo, in particolare, con il testo dell'articolo 1, il quale — nettamente diverso da quello originario — ha di fatto eliminato il rapporto diritti-doveri tra le parti interessate; con quelle norme che sovvertono i criteri, approvati soltanto tre anni fa, circa i licenziamenti individuali per giusta causa; con le norme sul collocamento.

A causa delle deficienze lamentate e degli aspetti negativi rilevati, la legge sulla quale ci accingiamo a votare risulta indubbiamente

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1970

incompleta e malfatta, tanto che non è possibile dire oggi quali saranno in seguito i suoi effetti pratici sia per i lavoratori sia per le aziende.

POCHETTI. Speriamo buoni per i lavoratori.

PUCCI DI BARSENTO. Se saranno buoni per i lavoratori, saranno buoni per tutto il paese, quindi anche per le aziende.

Tuttavia, come già hanno fatto presente i rappresentanti del gruppo liberale al Senato, i difetti e le manchevolezze lamentate non possono impedirci di vedere la legge stessa sotto un profilo diverso, più alto, che la metta in una luce sostanzialmente positiva. Essa, infatti, al di là di ogni critica e di ogni pur giusto e fondato rilievo, ha, a nostro avviso, il pregio innegabile di rappresentare il primo atto di un modo nuovo di considerare il lavoratore nell'ambito della unità produttiva in cui esso presta la sua opera, in aderenza ai principi costituzionali in materia di lavoro. Essa tende, almeno in via teorica, a dare al lavoratore all'interno dell'azienda una dimensione più umana e più ampia, preparando il terreno — noi ce lo auguriamo — al più rilevante fenomeno della partecipazione dei lavoratori alla vita e agli interessi dell'azienda, che rappresenta il momento più significativo della valorizzazione dell'uomo e del rispetto della sua dignità anche nel campo del lavoro subordinato.

Questo aspetto, etico e sociale insieme, del provvedimento, che rispecchia quello contenuto nella nostra mozione, ci sembra pertanto determinante e quindi prevalente rispetto a quelli negativi, che pure, con una maggiore buona volontà da parte del Governo e della maggioranza, avrebbero potuto essere quanto meno attenuati. In questo convincimento, signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, il gruppo del partito liberale italiano, a nome del quale ho l'onore di parlare, annuncia il proprio voto favorevole al disegno di legge istitutivo dello statuto dei diritti dei lavoratori, con l'augurio che la sua attuazione porti ad una progressiva distensione nel paese e alla realizzazione in Italia di una democrazia più avanzata, in cui l'individuo, qualunque sia la condizione in cui opera, abbia la possibilità di esprimere appieno, nella libertà, la sua dimensione umana. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

CORTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'annunciare il voto favorevole del partito socialista unitario al disegno di legge in esame, mi rifaccio agli stessi argomenti che ho avuto l'onore di illustrare questa mattina. Noi consideriamo questo provvedimento come un passo importante, ma tuttavia nutriamo diverse perplessità su taluni suoi aspetti. Per questo ci riserviamo di presentare in seguito altri provvedimenti per completarne e perfezionarne la portata ed il valore.

In questa occasione torno a ribadire che per noi ci sono problemi forse ancora più urgenti ed importanti che interessano i lavoratori. Mi riferisco all'applicazione reale dei contratti e cioè alla esigenza di una legislazione che dia valore reale alla contrattazione fatta dai sindacati, estendendone la validità e trasformandola da un fatto privatistico in un fatto pubblicistico. Per parte nostra, rimpiangiamo che a suo tempo sia stato lasciato cadere un provvedimento già adottato dal Parlamento in materia, ed avente per oggetto la disciplina dei contratti di lavoro con valore *erga omnes*.

Riconfermiamo al tempo stesso l'urgenza e la necessità di dare completa applicazione alle norme costituzionali in materia di rapporti di lavoro. Mi riferisco agli articoli 39, 40 e 46 della Costituzione che, così come è accaduto per le regioni, dal tempo della promulgazione della Costituzione attendono di essere realmente attuati nel paese. Mi sembra che la situazione sindacale così tesa, così acuta, che oggi esiste nel paese solleciti e richiami la sensibilità del Parlamento su questo importante argomento.

A nome del partito socialista unitario, dichiaro che voteremo a favore di questo disegno di legge.

LOBIANCO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOBIANCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, permettete che manifesti innanzitutto la mia soddisfazione per essere stato prescelto dal mio gruppo ad annunciare il voto favorevole della democrazia cristiana a questo provvedimento, soddisfazione accresciuta dal fatto che a rendere questa dichiarazione di voto è un rappresentante del mondo del lavoro autonomo: il che

significa che nel mondo del lavoro non vi sono confini, barriere, divisioni.

L'approvazione dello statuto dei lavoratori nell'attuale momento ha diversi significati: storico, politico, sindacale. Storico, perché avviene nel momento in cui il paese è chiamato ad esprimere il suo voto per l'istituzione delle regioni a statuto ordinario e perché il Parlamento si appresta a votare la legge per l'attuazione del *referendum*; politico, perché siamo nella pienezza dell'esperienza di centro-sinistra; sindacale, perché registriamo nuove posizioni del mondo del lavoro e l'incontro di questi giorni del Governo con i sindacati.

Lo statuto dei lavoratori rappresenta un atto qualificante di questa legislatura e del Governo, che si inquadra nel contesto delle nuove leggi sulle pensioni, sul collocamento agricolo, sul *referendum*, sulle regioni, e dimostra ancora una volta che la democrazia cristiana è all'altezza del compito e della fiducia che le sono stati accordati dal paese.

Ci apprestiamo a dare la nostra approvazione ad un provvedimento che rappresenta una concreta risposta alle attese del paese e del mondo del lavoro, testimonia l'attenzione, l'interesse e la sensibilità della democrazia cristiana verso i problemi del mondo del lavoro e realizza un punto importante del primo piano quinquennale di sviluppo economico ed un adempimento degli impegni programmatici del Governo. Si tratta di un concreto atto di volontà politica che — ripeto — rappresenta una risposta alle attese, alle necessità, alla volontà dei lavoratori; di un atto di giustizia che ristabilisce il giusto equilibrio tra datori di lavoro e lavoratori; di una scelta in difesa dell'autonomia sindacale, tendente ad eliminare strumentali contrapposizioni tra la cosiddetta iniziativa legislativa e l'autonomia sindacale medesima. È un ulteriore titolo di merito del Governo e della democrazia cristiana che lo sostiene, perché lo statuto dei lavoratori costituisce una conquista positiva per il paese e per tutto il mondo del lavoro, avviando una politica nuova nei rapporti tra lavoratori e imprenditori.

Dopo la legge sulle pensioni, che ha caratterizzato il 1969, questo disegno di legge pone l'Italia tra gli Stati che hanno una delle più avanzate legislazioni a tutela dei lavoratori. In una situazione nuova nel mondo economico produttivo, vi è una posizione nuova dei lavoratori, con una dimensione più ampia, più moderna, più realistica della loro funzione e della loro integrazione nella società e nello sviluppo economico; una dimensione nuova della libertà dei lavoratori. Lo

sviluppo democratico, le conquiste dei lavoratori, la collaborazione dei cattolici con i socialisti, la politica di programmazione, hanno creato nel nostro paese un clima di maggiore articolazione democratica che ha permesso di consolidare le nostre istituzioni.

In accordo con i lavoratori, oggi concorriamo al raggiungimento di una tappa fondamentale nella ascesa dei sindacati, con una legge che si pone in funzione di promozione e di potenziamento dell'autonomia sindacale.

Le modifiche che già si sono appalesate opportune al provvedimento e che non abbiamo apportato per non ritardarne ulteriormente l'approvazione, non annullano o diminuiscono il significato del provvedimento stesso. Il desiderio di perfezionismo non deve prestarsi al gioco di coloro i quali hanno l'interesse a non far approvare ed applicare questo statuto, che tante attese ha suscitato tra i lavoratori e tanti timori tra i datori di lavoro. Esso, per altro, come è stato già rilevato, si presenta in forma dinamica perché fissa principi generali che sono poi i presupposti per altri progressi dei lavoratori. D'altra parte il discorso, onorevole Giuliano Pajetta, resta aperto perché tutti i problemi sociali sono suscettibili di essere meglio risolti, nel senso di favorire sempre di più il progresso del mondo del lavoro verso concreti traguardi di libertà e di giustizia.

L'approvazione dello statuto dei lavoratori dimostra inoltre che non è vero che si è creato un distacco tra i partiti e i sindacati, ma che si è sancita invece una operante collaborazione che attraverso il Parlamento dà ai sindacati il giusto potere che ad essi compete.

Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore di questo provvedimento, che afferma concretamente i diritti che la Costituzione riconosce ai lavoratori, i quali oggi acquisiscono un maggior potere all'interno del processo produttivo. Con il nostro voto favorevole intendiamo esprimere il giusto riconoscimento e dare il nostro contributo alle lotte dei lavoratori, che con tanti sacrifici si sono battuti per affermare i loro diritti. Il provvedimento che ci apprestiamo ad approvare potenzia la libertà dei sindacati, ristabilendo l'equilibrio tra le fredde, spesso egoistiche esigenze efficientistiche dell'azienda e la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori.

Né questi meriti dello statuto sono inficiati dalla esclusione delle materie politiche dalle assemblee di fabbrica e dal *referendum* di cui al titolo terzo del disegno di legge — che devono svolgersi invece per materie strettamente di lavoro e sindacali — in quanto si tratta di

una limitazione che deriva dalla stessa natura sindacale degli strumenti approntati per i lavoratori, affinché possano svolgere attività sindacale.

D'altra parte, ciò non significa considerare sprovveduti gli operai, tanto è vero che lo stesso articolo 1 del disegno di legge dà loro la possibilità di manifestare liberamente il proprio pensiero. Se poi si considerano gli articoli 20 e 21, ci si accorge che non si tratta di impedire che nelle fabbriche si tratti di materie politiche: del resto è evidente che le materie sindacali non possono prescindere dalla politica. Deve tuttavia essere evitato che nella fabbrica entri la polemica dei partiti.

È necessario, nell'interesse dei lavoratori, pur nel rispetto della libertà di opinione, evitare la politicizzazione dell'ambiente di lavoro che potrebbe generare contrasti fra gli stessi lavoratori, proprio nel momento in cui si deve realizzare l'unità sindacale per una migliore tutela dei loro diritti.

Come è stato giustamente ed ampiamente sottolineato questa mattina, l'ingresso e la presenza dei partiti nelle fabbriche potrebbe avere conseguenze pericolose, dar luogo a elementi di divisione, di scontro, fra sindacati e partiti. D'altra parte, considerato che la Costituzione garantisce ai cittadini il diritto di esplicitare liberamente attività politica, perché interpretare come limitazione ciò che invece vuole essere distinzione e rispetto della sfera di autonomia dei lavoratori e del sindacato?

Onorevoli colleghi, sono state messe in evidenza le caratteristiche e le finalità del provvedimento in esame, al quale noi democristiani daremo il nostro voto favorevole con la certezza di compiere un doveroso atto di omaggio al mondo del lavoro. Con questa legge viene riconosciuta l'autonomia del sindacato nelle fabbriche che non è più esclusivamente rivendicativa: il sindacato, infatti, quale rappresentante dei lavoratori deve contribuire alle più importanti scelte che riguardano il mondo del lavoro e tutto il paese. Si riconosce il sindacato quale strumento determinante per un nuovo ordinamento del nostro paese.

Con lo statuto dei lavoratori si vuole fare uscire i lavoratori dallo stato di soggezione, e creare un clima nuovo di collaborazione, responsabilizzando al tempo stesso i lavoratori. Il clima delle fabbriche, dei posti di lavoro non dovrà essere solo quello di un complesso di macchine e di interessi egoistici, ma quello di una comunità di persone, di uomini a cui deve essere riconosciuta la tutela della loro libertà e dignità, quali portatori di sentimenti e di ideali, nella certezza e nella sicurezza del

loro lavoro. Con la libertà di opinione, con una nuova partecipazione attraverso il potenziamento e il rafforzamento del sindacato, con la eliminazione delle polizie private la presenza dei lavoratori acquista una vera e nuova dimensione umana.

Approviamo oggi, onorevoli colleghi, uno strumento che tende a garantire l'osservanza dei precetti costituzionali nei posti di lavoro, e che, unitamente all'attuazione dell'ordinamento regionale, rappresenta un altro essenziale mezzo per lo sviluppo democratico del nostro paese. Diamo una risposta politica, quindi, alle attese dei lavoratori e assumiamo un impegno per consolidare le conquiste del mondo del lavoro e per realizzare ulteriori riforme che tendano ad eliminare le ultime sperequazioni sociali e a fare del lavoratore il vero protagonista della nostra Repubblica fondata sul lavoro.

Compriamo oggi, onorevoli colleghi, un atto di omaggio verso i lavoratori che hanno riscattato con la Resistenza il nostro paese, a quanti si sono immolati sull'altare del sacrificio nelle lotte del lavoro, ai quali va, nel momento in cui ci apprestiamo a votare a favore di questo disegno di legge, il nostro pensiero grato e riverente. *(Applausi al centro)*.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 41 nel testo della Commissione, al quale non sono stati presentati emendamenti.

*(È approvato)*.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

#### **Deferimenti a Commissioni.**

**PRESIDENTE.** Sciogliendo la riserva, ritengo che il seguente provvedimento possa essere deferito alla VIII Commissione permanente (Istruzione), in sede legislativa:

**SPITELLA** ed altri: « Ammissione degli studenti della università di Assisi nelle università statali e riconosciute dallo Stato e riconoscimento degli esami sostenuti » *(testo unificato approvato dalla VIII Commissione della Camera e modificato dalla VI Commissione del Senato della Repubblica)* (955-992-988-1178-B).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito)*.

L'VIII Commissione permanente (Istruzione), ha deliberato di chiedere che la proposta di legge di iniziativa dei senatori LA ROSA ed



altri: « Inquadramento nei bienni di professori di ruolo in servizio nelle classi di collegamento » (*approvato dalla VI Commissione del Senato*) (2194), ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

### Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla I Commissione (*Affari costituzionali*):

« Aumento degli onorari spettanti ai presidenti, agli scrutatori e ai segretari degli uffici elettorali di sezione, in occasione di elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali » (2475), *con modificazioni e l'assorbimento delle proposte di legge*: ABELLI ed altri: « Aumento dell'indennità per i presidenti di seggio e per gli scrutatori » (146); CARRA: « Norme concernenti il compenso dei componenti dei seggi elettorali » (571); BENOCCHI ed altri: « Modifiche agli articoli 39 e 119 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361 » (790); BARCA ed altri: « Norme concernenti compenso dei componenti dei seggi elettorali » (2403); SAVOLDI ed altri: « Indennità per i presidenti di seggio e per gli scrutatori » (2409), *le quali pertanto saranno cancellate dall'ordine del giorno*;

dalla VII Commissione (*Difesa*):

« Ammissione di militari stranieri alla frequenza di corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari delle forze armate italiane » (2129);

dalla X Commissione (*Trasporti*):

« Proroga dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1967, n. 389, recante provvidenze per la demolizione del naviglio vetusto abbinata alla costruzione di nuove unità » (*approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2354), *con modificazioni*;

« Integrazioni e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni per l'esercizio del credito navale » (*approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2356), *con modificazioni*.

### Trasmissione dal ministro della difesa.

PRESIDENTE. Informo che il ministro della difesa, con lettera del 12 maggio 1970, ha comunicato, in adempimento alle disposizioni previste dall'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, l'autorizzazione concessa a dipendenti di quel Ministero per prestare servizio presso organismi internazionali.

Il documento è depositato negli uffici del Segretariato generale a disposizione dei deputati.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

### Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione segreta dei disegni di legge nn. 2133, 2340 e 1714 oggi esaminati.

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

« Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento » (*approvato dal Senato*) (2133):

Presenti . . . . .	352
Votanti . . . . .	227
Astenuti . . . . .	125
Maggioranza . . . . .	114
Voti favorevoli . . . . .	217
Voti contrari . . . . .	10

(La Camera approva).

Dichiaro assorbita la proposta di legge Vecchietti n. 70.

« Ratifica ed esecuzione di un accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 con scambio di note e di una convenzione finanziaria, conclusi in Roma il 6 marzo 1968 tra la Repub-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1970

blica italiana e la Repubblica di San Marino »  
(*approvato dal Senato*) (2340):

Presenti e votanti . . . .	352
Maggioranza . . . . .	177
Voti favorevoli . . . .	340
Voti contrari . . . . .	12

(*La Camera approva*).

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul caffè 1968, adottato a Londra il 19 febbraio 1968 » (1714):

Presenti e votanti . . . .	352
Maggioranza . . . . .	177
Voti favorevoli . . . .	339
Voti contrari . . . . .	13

(*La Camera approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Achilli	Belci	Caiati	De Poli
Alboni	Benedetti	Caiazza	De Stasio
Aldrovandi	Beragnoli	Caldoro	Di Giannantonio
Alessi	Bernardi	Calvetti	Di Leo
Alini	Bersani	Calvi	Di Lisa
Allegri	Bertè	Canestrari	Di Nardo Raffaele
Allera	Biaggi	Capra	D'Ippolito
Allocca	Biagini	Cardia	Di Primio
Amadei Leonetto	Biagioni	Carenini	Di Puccio
Amasio	Biamonte	Cárolì	Drago
Amodio	Bianchi Fortunato	Carra	Durand de la Penne
Andreotti	Bianchi Gerardo	Caruso	Elkan
Anselmi Tina	Bima	Castelli	Esposito
Antoniozzi	Bini	Cataldo	Fasoli
Ariosto	Biondi	Catella	Felici
Arnaud	Bisaglia	Cattanei	Ferretti
Arzilli	Bo	Cattaneo Petrini	Ferri Giancarlo
Assante	Boffardi Ines	Giannina	Fibbi Giulietta
Azimonti	Boldrin	Cavaliere	Finelli
Azzaro	Boldrini	Cavallari	Pioret
Badaloni Maria	Bologna	Cebrelli	Fiumanò
Balasso	Borghi	Ceravolo Sergio	Flamigni
Baldi	Borra	Ceruti	Fornale
Ballarin	Bortot	Cervone	Fortuna
Barbi	Botta	Ciaffi	Foscarini
Barca	Bottari	Ciccardini	Foschi
Bardelli	Bozzi	Cingari	Fracanzani
Bardotti	Bressani	Coccia	Fracassi
Baroni	Brizioli	Cocco Maria	Frasca
Bartesaghi	Bucciarelli Ducci	Colleselli	Fregonese
Bartole	Buffone	Colombo Vittorino	Fusaro
Bastianelli	Busetto	Conte	Galli
Battistella	Buzzi	Corà	Gaspari
		Corghi	Gatto
		Cortese	Gerbino
		Cossiga	Giachini
		Cristofori	Giannantoni
		Cusumano	Gioia
		D'Alessio	Giordano
		Dall'Armellina	Giraudi
		Damico	Gitti
		D'Antonio	Giudiceandrea
		D'Arezzo	Gonella
		Darida	Gorreri
		de' Cocci	Gramegna
		Degan	Granata
		De Laurentiis	Granelli
		De Leonardis	Granzotto
		Della Briotta	Grassi Bertazzi
		Dell'Andro	Guerrini Rodolfo
		De Lorenzo Giovanni	Guglielmino
		Demarchi	Gui
		De Maria	Guidi
		De Meo	Gullo
		De Mita	Gullotti



V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1970

Gorghi	Maulini
D'Alessio	Miceli
Damico	Morelli
De Laurentiis	Morgana
D'Ippolito	Morvidi
Di Puccio	Napolitano Luigi
Esposito	Niccolai Cesarino
Fasoli	Ognibene
Ferretti	Olmini
Ferri Giancarlo	Origlia
Fibbi Giulietta	Pagliarani
Finelli	Pajetta Giuliano
Fiumanò	Pascariello
Flamigni	Passoni
Foscarini	Pazzaglia
Fregonese	Pellegrino
Gatto	Pellizzari
Giachini	Pirastu
Giannantoni	Piscitello
Giudiceandrea	Pistillo
Gorreri	Pochetti
Gramegna	Raicich
Granata	Raucci
Granzotto	Re Giuseppina
Guerrini Rodolfo	Rossinovich
Guglielmino	Sabadini
Guidi	Sacchi
Gullo	Santoni
Ingrao	Scaini
Jacazzi	Scutari
La Bella	Sgarbi Bompani
Lamanna	Luciana
Lavagnoli	Skerk
Levi Arian Giorgina	Spagnoli
Lizzero	Tagliaferri
Lodi Adriana	Tani
Lombardi Mauro	Tedeschi
Silvano	Terraroli
Loperfido	Tognoni
Luberti	Traina
Luzzatto	Tripodi Girolamo
Malagugini	Tuccari
Manco	Turchi
Marmugi	Valori
Maschiella	Vecchi
Mascolo	Vecchiotti
Mattalia	Venturoli

*Sono in congedo* (concesso nelle sedute precedenti):

Bodrato	Dagnino
Bonomi	Donat-Cattin
Bova	Erminero

Fulci	Savio Emanuela
Giglia	Scalfaro
Girardin	Scarascia Mugnozza
Mitterdorfer	Sgarlata
Montanti	Tarabini
Moro Aldo	Taviani
Nucci	Terranova
Pavone	Urso
Pintus	Vedovato
Sartor	

(concesso nelle sedute odierne):

Amadeo	Perdonà
Compagna	

#### Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

CARRA, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

#### Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di venerdì 15 maggio 1970, alle 11:

1. — Interrogazioni.

2. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: Modifica degli articoli 11 e 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (1968);

ALESI: Modifica dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, contenente nuove disposizioni sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (1955);

ROBERTI ed altri: Modifica dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, contenente nuove disposizioni sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (2408);

MAGGIONI ed altri: Norme a favore del personale « trentanovista » dello Stato (2055);

MIOTTI CARLI AMALIA: Estensione ai grandi invalidi per servizio dell'assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra, fruanti di assegni di superinvalidità, di cui alla legge 18 ottobre 1969, n. 751 (2095).

---

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1970

---

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (*Approvato dal Senato*) (1249);

— *Relatore:* Riccio.

---

*Discussione delle proposte di legge:*

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta su redditi di ricchezza mobile e alla imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivanti da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (505);

ABELLI ed altri: Modifiche alle disposizioni relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile (162);

ROBERTI ed altri: Regolamentazione della tassa dei redditi di lavoro per l'imposta complementare (358);

— *Relatore:* De Ponti.

**La seduta termina alle 18,30.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI**  
Dott. MANLIO ROSSI

---

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE**  
Dott. ANTONIO MACCANICO

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE  
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA.** — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere se sono a conoscenza della gravità dei fatti che, da oltre un mese, e quotidianamente, si verificano al liceo Umberto di Napoli, dove squadre fasciste attendono gli studenti fuori della scuola per provocare incidenti e violenze contro i giovani di tendenza democratica.

Per sapere se è loro noto che questa provocazione, esplicitamente diretta a creare un clima di tensione nel periodo elettorale ed a intimidire il movimento di rinnovamento all'interno della scuola, non ha trovato alcuna reazione da parte della polizia che solo recentemente ha provveduto a mettere delle pattuglie all'esterno del liceo, operando per altro un intervento che è stato diretto non a prevenire le operazioni squadristiche dei fascisti ma ad impedire la necessaria reazione degli studenti.

Per sapere se il Ministro dell'interno non reputi che, in tal senso, il comportamento della questura di Napoli è quanto meno sorprendente, se si tiene conto del fatto che gli elementi provocatori, ed in particolare il capomazziere organizzatore delle spedizioni, sono notoriamente conosciuti e prezzolati.

Se il Ministro dell'interno non intenda richiamare il questore di Napoli a prendere le serie misure necessarie a stroncare definitivamente la provocazione fascista e a riportare la tranquillità nella scuola presa di mira.

Se il Ministro della pubblica istruzione non ritenga di dover invitare il preside del liceo Umberto, che finora ha vietato agli studenti di tenere l'assemblea all'interno della scuola, al rispetto delle regole democratiche consentendo agli alunni di convocarsi dentro l'istituto come è loro diritto. (4-12164)

**MONTI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga soddisfacente il funzionamento dell'ufficio della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento dove, evidentemente per mancanza di personale, le udienze al pubblico sono limitate a due mezze giornate in settimana, provocando un affollamento di professionisti e di

interessati, che aspettano talvolta per ore ed ore.

Le pratiche, spesso per lo stesso motivo, attendono per molte settimane ed anche per mesi, creando situazioni difficili dal punto di vista finanziario specie per gli enti che devono fare programmi e trovare la copertura, dal punto di vista del disagio umano quando si tratta di iniziative nel campo dell'edilizia popolare.

Se non creda di dover provvedere con opportune direttive e con aumenti del personale. (4-12165)

**LAMI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali urgenti misure intenda prendere per ovviare alla grave situazione determinatasi alla Zenit di Ferrara, la cui direzione, dopo aver portato avanti negli anni scorsi una politica di costante riduzione della mano d'opera portando il numero delle maestranze occupate dalle 500 del 1969 alle 520 attuali, ha ora disposto il licenziamento di 62 dipendenti e la messa in cassa integrazione di tutti gli altri.

Si fa notare che questo provvedimento aggrava il processo in atto di costante decadimento economico e sociale della provincia di Ferrara, già evidenziato con l'interpellanza n. 2-00466 del 7 aprile 1970, di cui l'interrogante è cofirmatario. (4-12166)

**MASCOLO E FOSCARINI.** — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere se sono a conoscenza che molte amministrazioni provinciali in seguito a contraddittoria interpretazione dell'articolo 89 del testo unico delle leggi sanitarie regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, escludono i vigili sanitari provinciali dal beneficio del riparto delle somme riscosse dalle amministrazioni stesse per indagini eseguite dai laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Infatti mentre per il primo comma del predetto articolo il beneficio è esteso al « personale addetto » per quello successivo è concesso ai « funzionari » con esclusione quindi dei vigili sanitari provinciali, anche se inquadrati negli organici dei laboratori.

Se non ritengono che in tal caso si determinerebbe una evidente sperequazione sia nei riguardi di altri dipendenti dell'amministrazione provinciale sia nei riguardi dei vigili sanitari comunali che a norma dell'articolo 43 del citato testo unico, percepiscono le somme riscosse dai comuni a titolo di accertamenti sanitari.

Se non ritengano infine intervenire, ciascuno per la propria competenza, presso le amministrazioni provinciali per chiarire la norma, stabilendo criteri uniformi di applicazione della legge, tenendo conto degli interessi della categoria. (4-12167)

LA BELLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se corrisponde a verità che gli ingenti lavori sulla via Cassia, località bivio Formello-Olgiata, per la costruzione di uno svincolo che immetta il traffico veicolare — tramite un cavalcavia — proveniente da Roma ai campi di giuoco dell'Olgiate, e ciò per impedire il ripetersi di incidenti che frequentemente si verificano nella zona, serviranno a tutelare soltanto ed unicamente gli aristocratici soci del club Olgiata in quanto, al traffico veicolare proveniente da Formello e diretto a Roma sarà inibito l'uso del cavalcavia e dovrà continuare ad attraversare la Cassia con il conseguente permanere del pericolo di luttuosi incidenti;

se, corrispondendo al vero quanto precede, non ritenga opportuno ordinare che il cavalcavia di cui trattasi sia utilizzato senza discriminazione sia dagli utenti provenienti da Roma e diretti ai campi dell'Olgiate, per esercitarvi le loro attività ricreative, sia dagli utenti provenienti da Formello e diretti a Roma, e ciò anche per fugare ogni dubbio che l'ingente investimento di capitale pubblico per la realizzazione dell'opera sia stato operato soltanto per soddisfare l'esigenza dei privati proprietari dell'Olgiate. (4-12168)

PISTILLO, SPECCHIO, MASCOLO E GRAMMEGNA. — *Al Ministro dei trasporti e della aviazione civile.* — Per sapere se è a conoscenza che il consiglio di amministrazione della SAP (Società autolinee pugliesi) ha deciso la liquidazione di questa società entro il 24 maggio 1970. Questo significa, se risponde a vero la notizia, che dal 25 maggio, se non dovessero intervenire misure urgenti, 167 lavoratori si troveranno senza lavoro, mentre circa 10.000 passeggeri al giorno si vedranno privi di idonei mezzi di trasporto.

Quali misure, in considerazione anche dello stato vivissimo di agitazione e di esasperazione dei lavoratori interessati, si intendano prendere, tenendo conto che i lavoratori attraverso le loro organizzazioni sindacali, hanno richiesto il passaggio all'INT del servizio finora coperto dalla SAP, in considerazione anche del fatto che qualunque altra soluzione

privatistica o frazionata dei servizi potrebbe soltanto essere la premessa per nuovi fatti come questo, di cui alla presente interrogazione. (4-12169)

BOFFARDI INES E SISTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se le ripetute denunciate difficoltà finanziarie della Gioventù italiana che in questi ultimi tempi non è in grado di pagare gli stipendi al personale in servizio, non inducano a provvedere in maniera conforme ai bisogni reali e alle attese esigenze del mondo giovanile a rivederne l'attuale organizzazione e a disporre dei beni dell'Ente, spesso in stato di abbandono, in maniera più razionale.

La consistenza del patrimonio immobiliare (circa 50 miliardi), la presenza di 600 dipendenti e circa 4.000 unità lavorative nei centri di attività permanenti ed estive, richiedono un esame attento nella ricerca di iniziative per una valida politica a favore del mondo giovanile.

Nel quadro della programmazione regionale, gli interroganti chiedono si voglia esaminare l'eventuale decentramento e assegnazione agli Enti locali di tale attività e di tale patrimonio assicurando ai dipendenti la stabilità del lavoro. (4-12170)

BOFFARDI INES E SISTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga che nel regolamento di esecuzione della legge 18 marzo 1968, n. 444, istitutiva della scuola materna statale venga precisata in via eccezionale almeno per il 1° concorso statale che verrà presto bandito, la elevazione del limite massimo di età dei 35 anni di tanti anni quanti sono quelli di servizio prestato dalle concorrenti non solo nelle scuole materne statali e degli enti locali ma in quelle private.

Infatti in tali scuole vi sono insegnanti che hanno dedicato per tanti anni lodevolmente la loro vita all'educazione dei bimbi e non hanno potuto avere una sistemazione definitiva non per demerito ma unicamente per mancanza di posti nelle scuole materne degli enti pubblici, tanto meno in quelle dello Stato che non aveva una sua propria scuola per l'infanzia.

Gli interroganti auspicano si voglia precisare tale eccezione per il 1° bando del concorso di Stato che come è noto darà un titolo superiore a tutti gli altri e che in futuro sarà l'unico titolo valido per insegnare nella scuola materna. (4-12171)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1970

**PUCCI DI BARSENTO.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se è al corrente del fatto che la Repubblica popolare cinese ha recentemente rifiutato a due delegati del centro italiano moda di Torino il permesso di visitare la fiera di Canton.

Poiché risulta che cittadini cinesi possono visitare liberamente e senza particolare autorizzazione tutte le mostre ed esposizioni che si realizzano in Italia, l'interrogante chiede che tale libertà sia subordinata ad accordi di reciprocità, in virtù dei quali sia consentito anche ai cittadini italiani di visitare analoghe iniziative in territorio cinese. (4-12172)

**PAGLIARANI.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, del turismo e spettacolo e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione venutasi a determinare a seguito del perdurare dello sciopero degli autotrasportatori per il settore turistico in quanto la mancanza di tali servizi annulla i contratti con le agenzie straniere e rende impossibile il lavoro per tutte le categorie operanti in tali attività, e quali provvedimenti intendano prendere al fine di una rapida composizione della vertenza nell'interesse dei lavoratori e dell'esercizio turistico. (4-12173)

**BRIZIOLI.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere, se tenuto conto del sovraffollamento delle vetture dirette a Roma e del disagio dei passeggeri per il ritardo causato dal trasbordo di Foligno o dall'aggancio di alcune vetture della linea Terontola-Foligno ai convogli della Ancona-Roma, non ritenga di disporre l'istituzione di un treno diretto Perugia-Roma e viceversa con partenza da Perugia. (4-12174)

**SKERK.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se corrisponde alla verità la preoccupante notizia secondo la quale il Consiglio di Stato abbia recentemente respinto lo schema del regolamento degli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di lingua slovena di Trieste e Gorizia.

Si fa presente che detto schema di regolamento è stato precedentemente approvato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione. Con ciò s'intendeva finalmente riparare alla grave discriminazione verso gli insegnanti delle scuole slovene ai quali è stato

finora negato questo diritto di cui godono i loro colleghi delle scuole italiane.

Desidera ricordare, e nuovamente denunciare, che a danno di questi insegnanti è stata commessa, da parte del Ministro del tempo, l'inaudita violazione della legge 25 luglio, n. 603 (Bellisario); infatti con decreto ministeriale del 26 settembre 1966 si stabiliva l'esclusione degli insegnanti sloveni dal godimento dei benefici della menzionata legge; nel contempo si stabiliva la prossima emanazione di disposizioni particolari in riguardo. Questo impegno finora non è stato rispettato.

L'interrogante pertanto chiede, se la notizia sopra riportata corrisponda al vero, quali provvedimenti intenda prendere il Ministro per sistemare finalmente questa benemerita categoria di insegnanti sloveni della regione Friuli-Venezia Giulia. (4-12175)

**FIUMANÒ.** — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere:

1) se non ritengano irregolare l'assunzione, operata dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda municipale autobus (AMA) di Reggio Calabria a favore dell'invalido civile Catilà Diego con delibera n. 150 del 2 aprile 1970, senza regolare concorso, senza tenere conto del limite di età e della mancata autorizzazione dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione di Catanzaro, senza tenere conto che centinaia di altri invalidi civili, con maggiori titoli, aspirano all'assunzione;

2) quali provvedimenti intendano adottare. (4-12176)

**SERVADEI.** — *Al Governo.* — Per conoscere i suoi intendimenti circa il perdurante stato di agitazione dei tecnici del genio civile, in relazione alle condizioni di disparità economica e normativa nelle quali è tenuta la categoria rispetto ad altri dipendenti pubblici qualificati, ed in rapporto al sostanziale rifiuto governativo di riprendere i contatti interrotti in data 21 gennaio 1970. (4-12177)

**SERVADEI.** — *Al Governo.* — Per conoscere i suoi intendimenti circa l'accoglimento delle giuste rivendicazioni dei mutilati ed invalidi di guerra per un più equo aumento tabellare, specie per le categorie che fruiscono delle pensioni più basse, e per l'introduzione del criterio della « scala mobile » (4-12178)



V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1970

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere come intende superare la gravissima situazione di paralisi finanziaria degli ospedali, dovuta alle pendenze particolarmente degli enti mutualistici.

Al riguardo l'interrogante fa presente, a solo titolo di esempio, che gli ospedali della provincia di Ravenna hanno maturato, in data 31 marzo 1970, un credito globale di lire 5.142.639.000 di cui lire 3.434.165 dall'INAM.

L'interrogante ritiene la situazione citata assolutamente improrogabile e pregiudizievole per la stessa assistenza e salute dei cittadini. (4-12179)

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per sapere se è a conoscenza che la società per azioni Massa Lombarda di Massa Lombarda (Ravenna), di proprietà della Federconsorzi, non soltanto ha mantenuto il provvedimento di licenziamento di 22 lavoratori ingiustificatamente chiesto, rifiutando ogni sollecitazione dell'autorità locale ed ogni disponibilità sindacale per giungere ad una migliore e più equa razionalizzazione dei servizi, ma ha proceduto alla denuncia all'autorità giudiziaria dei lavoratori che nei giorni 26-28 febbraio 1970 procedettero all'occupazione simbolica dello stabilimento, senza provocare danni di sorta ed al solo scopo di difendere l'occupazione dei citati operai.

L'interrogante ritiene tale atteggiamento particolarmente grave anche in considerazione del fatto che ad esprimerlo è un organismo a rilevanza pubblica, con tanti rapporti di ogni genere con l'amministrazione statale. (4-12180)

SERVADEI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i suoi intendimenti circa il rapido inizio dei lavori del tratto della superstrada Europa 7 fra Cesena e Ravenna, nei termini promessi formalmente dal suo predecessore ad una delegazione di parlamentari ed amministratori romagnoli sei mesi fa circa. (4-12181)

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda assumere in relazione ai gravissimi danni arrecati alle colture orticole e legnose specializzate dalle brinate succedutesi dal 30 aprile al 3 maggio 1970 in diverse zone dei comuni di Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Montiano, Longiano, Roncofreddo e Borghi (Forlì).

L'interrogante fa presente che le colture in questione costituiscono la principale fonte del prodotto agricolo e del reddito globale delle zone citate, per cui auspica urgenti indennizzi contributivi e sgravi fiscali. (4-12182)

CINGARI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per sapere se sono a conoscenza che presso i comitati provinciali INCIS sono state inoltrate da molti utenti domande al fine di ottenere le riparazioni necessarie ai rispettivi alloggi;

che tali domande, ove la spesa prevista superi lire 40.000, sono ritenute irricevibili per disposizione della direzione generale;

che gli utenti in questione, riprodotta la domanda alla direzione centrale in base alla spesa prevista dagli accertatori tecnici di ufficio, non hanno ottenuto la chiesta superiore autorizzazione in quanto la direzione centrale non ha ritenuto di assumersi l'onere delle riparazioni osservando che gli alloggi in questione sono soggetti a riscatto e che pertanto l'ente non ritiene di poter affrontare la spesa relativa;

e per conoscere, tutto ciò premesso, se i Ministri competenti ritengono giusta e opportuna tale procedura, tenuto conto che molti utenti abitano alloggi per i quali è urgente un'adeguata riparazione (come dai ricordati accertamenti tecnici), che gli stessi non hanno ricevuto a tutt'oggi l'avviso per la stipula del contratto di riscatto e che, in ogni caso, non è possibile sapere preventivamente se gli interessati dovranno o meno fruire del beneficio previsto dalla legge, e infine che le riparazioni in questione, ove accertate e riconosciute inderogabili dai tecnici responsabili, sono di stretta competenza del proprietario dello stabile, cioè, nel caso in questione, dell'INCIS. (4-12183)

GIORDANO. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza che la rete di scarico fognario del comune di Fontaneto d'Agogna (Novara), è stata realizzata secondo un progetto che prevede lo sbocco terminale in un luogo circondato da abitazioni civili, con effetti anti-igienici e antisantitari dannosi e potenzialmente molto pericolosi;

per sapere se siano a conoscenza che la amministrazione comunale, sebbene richiamata dall'autorità sanitaria provinciale, a porre immediato riparo al grave pericolo rappresentato da tale inspiegabile sistemazione del-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1970

lo scarico, non ha ancora provveduto a distanza di tre anni dal richiamo a prolungare l'effluente dell'impianto di sedimentazione in modo da allontanare ogni pericolo di contagio e di immondezza;

per sapere quali iniziative intendano adottare affinché le autorità competenti provvedano ad eseguire le opere urgenti e necessarie a garantire la salute dei cittadini dai pericoli ormai sempre più gravi derivanti dall'irrazionale impianto suddetto. (4-12184)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga urgente disporre la revisione delle zone di distribuzione della corrispondenza in Oristano essendo l'attuale, operata a seguito di errori commessi da un funzionario della direzione provinciale di Cagliari, del tutto inadeguata alla esigenza di una equa ripartizione del carico di lavoro fra i portalettere. (4-12185)

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per sapere se è a conoscenza che anche gli autotrasportatori turistici hanno recentemente sospeso la loro attività con danni ingentissimi, ad esempio, per la riviera adriatica, la quale si vede disdire contratti in massa da agenzie straniere.

L'interrogante ritiene che il problema in oggetto vada affrontato e risolto con grande urgenza, ad evitare danni incalcolabili alla economia di vaste zone ed alla bilancia valutaria nazionale. (4-12186)

SERVADEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere a quali conclusioni è pervenuto circa un anno fa il comitato di studio costituito per dare un nuovo adeguato assetto alla « Gioventù italiana », e quando intende rendere operanti tali conclusioni.

Quanto sopra è sollecitato oltretutto dai 27 anni di gestione commissariale dell'Ente, dalla non rispondenza della sua attività alle moderne esigenze della gioventù, dallo scemare dell'ingente patrimonio immobiliare, dalle difficoltà finanziarie per la gestione ordinaria e, infine, dalle agitazioni del personale dipendente, giustamente preoccupato della indeterminatezza della sua posizione. (4-12187)

URSO, LAFORGIA, SGARLATA, BOVA, LOBIANCO E CAROLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non

intenda predisporre dei provvedimenti tendenti a riconoscere un adeguato trattamento economico per le ore di supplenza prestate dai professori di ruolo e non di ruolo in eccedenza al normale orario di cattedre, in sostituzione di insegnanti assenti, e delle ore impegnate nelle attività dei consigli di classe.

Si ricorda che le attuali norme, in netto contrasto con le disposizioni generali sul lavoro straordinario e con lo stesso articolo 36 della Costituzione, stabiliscono che gli insegnanti sono tenuti a partecipare all'attività dei consigli di classe e a supplire, senza retribuzione, i colleghi che si assentano dal servizio per un massimo di giorni sei. (4-12188)

CASSANDRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che la Costituzione italiana stabilisce il principio che ogni lavoro debba avere la sua adeguata remunerazione — se non si ravvisi la necessità che tutti i docenti universitari incaricati dell'insegnamento di materia qualificata, sino all'entrata in vigore della legge 910, come facoltativa siano retribuiti anche al di là dei limiti attualmente stabiliti; ciò anche in considerazione del fatto che, caduta praticamente con la citata legge la distinzione tra materie fondamentali e materie complementari, è cresciuto notevolmente il numero degli studenti che scelgono materie di quest'ultimo tipo con sensibile aggravio di lavoro da parte dei relativi docenti. (4-12189)

DIETL. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — riproponendo quanto contenuto nella interrogazione a risposta scritta n. 4-08811, pubblicata nel resoconto sommario del 10 novembre 1969 e rimasta sinora senza riscontro — i provvedimenti che intendano finalmente adottare nella vertenza dei danni alleati sui prelievi di legname in Sudtirolo che, con continue promesse, si trascina dal 1945.

Con riferimento all'ordinanza n. 67 della Corte di cassazione del 12 febbraio 1969 in materia di danni alleati in fatti non da combattimento — ordinanza tardivamente pubblicata in *Giurisprudenza italiana* nel fascicolo di febbraio 1970, sezione I, pagina 340 — l'interrogante chiede di conoscere, inoltre, se non si intenda urgente ed opportuno disporre una approfondita indagine sull'operato della direzione generale dei danni di guerra sia per il controllo delle direttive fondamentali applica-

te nella materia di acquisti, requisizioni e danni alleati in fatti non da combattimento, sia in ordine alle lamentate disparità di trattamento nelle liquidazioni operate. (4-12190)

CASSANDRO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* — Per conoscere — premesso che la provincia di Foggia produce il 22 per cento di tutto il grano duro coltivato in Italia tanto che 11 miliardi vengono assegnati per l'integrazione del prezzo del prodotto, — quali sono i motivi che ritardano il pagamento del prezzo di integrazione dell'annata agraria 1969 e se, a conoscenza del fatto che giacciono ancora inevase ben 22.000 domande delle 33.000 presentate, di cui 15.000 — superando le medie di produzione stabilite — dovranno essere esaminate dall'apposita commissione che ne vaglia qualche decina per settimana — non si ritenga opportuno snellire le procedure istituendo sottocommissioni o, ad esempio, il sistema del controllo per campione.

L'interrogante fa presente che è ormai prossima la nuova mietitura ed i numerosissimi ed in massima parte piccoli coltivatori chiedono che sia loro corrisposto con tempestività e senza ulteriori indugi quanto dovuto anche perché non sono in grado di far fronte alle spese necessarie per il nuovo raccolto. (4-12191)

DE LORENZO FERRUCCIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che la legge interpretativa 28 marzo 1962, n. 147, ha chiarito che « se la mancanza o la insufficienza degli elementi per la liquidazione della imposta complementare di registro non dipendono da fatto imputabile al contribuente gli interessi di mora decorrono dal giorno in cui il contributo complementare è stato liquidato, e non dal giorno in cui è dovuto il tributo principale » —:

a) se, in presenza di un atto di trasferimento immobiliare nel quale, oltre agli elementi identificativi dell'immobile (ubicazione, destinazione, classificazione catastale, ecc.), sia stato altresì indicato un precedente atto pubblico registrato nel triennio presso lo stesso ufficio e che aveva dato luogo a valutazione del medesimo immobile ed al pagamento di imposta complementare, è legittimo imputare al contribuente la « mancanza o la insufficienza degli elementi necessari per la sollecita liquidazione del nuovo tributo complementare ».

b) se, dopo aver disposto la revisione di un accertamento errato ed avere dopo oltre quattro anni notificato al contribuente il nuovo valore ridotto, è legittimo che l'Ufficio del registro imponga al contribuente anche il pagamento degli interessi di mora per gli anni impiegati dall'Ufficio stesso per la rettifica del proprio errore iniziale. (4-12192)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1970

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno, del bilancio e programmazione economica e del tesoro e il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, per sapere se, dato il lungo periodo di agitazione dei dipendenti degli Enti locali e la eventualità di nuove astensioni dal lavoro come recentemente preannunciato dalle tre organizzazioni sindacali, CISL, CGIL, UIL, e che non potrebbero non determinare una maggiore tensione nell'intera categoria e non poco disagio per i cittadini, specie per gli irrinviabili compiti che in questo periodo si pongono per gli uffici comunali in ordine agli adempimenti elettorali, non ritengano indispensabile accogliere le richieste avanzate dai sindacati e sentitamente quelle di riforma per l'attuazione del riassetto funzionale.

« A giudizio degli interroganti, l'esigenza di accoglimento delle richieste si evince altresì anche dai seguenti motivi:

1) le rivendicazioni dei dipendenti degli Enti locali debbono essere valutate e risolte in modo autonomo, e non nella globalità delle rivendicazioni attinenti il settore pubblico, dei dipendenti dello Stato, parastato, ecc.;

2) l'esigenza della trattativa diretta, perciò, si collega in modo obiettivo al principio costituzionale della autonomia degli Enti locali — comuni e province — oggi viepiù esaltato dalla imminente istituzione dell'Ente regione;

3) il principio dell'autonomia degli Enti locali, inoltre, comportando ad essi l'esigenza di una maggiore qualificazione dei suoi peculiari compiti e servizi, l'attuazione del riassetto funzionale e le soluzioni economiche e giuridiche derivanti, sono un impegno che il Governo non può, senza venire meno alle proprie responsabilità, né ignorare, né demandare ancora nel tempo;

4) lo stesso accordo raggiunto dai sindacati con l'ANCI e l'UPI, considerando le bocciature che regolarmente poi subiscono le delibere assunte dalle Amministrazioni comunali e provinciali per l'introduzione delle tabelle funzionali, ad opera della Giunta provinciale amministrativa e delle prefetture, non può non richiamare rigorosamente l'impegno del Governo, a suo tempo assunto, a disporre i finanziamenti immediatamente necessari per avviare il riassetto funzionale, così com'è richiesto dalle organizzazioni sindacali.

« Pertanto gli interroganti, a fronte di tali considerazioni e per il prolungarsi dello stato di agitazione e della sua ripercussione su quei servizi e compiti ai comuni richiesti dalle attuali esigenze elettorali, ritengono che i Ministri competenti e l'intero Governo non possono non valutare le loro dirette responsabilità, che potrebbero divenire ancora più gravi, qualora non si concludesse rapidamente la trattativa in corso con l'accoglimento delle richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali.

(3-03171) « ARZILLI, FLAMIGNI, TERRAROLI, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, MAULINI, LAVAGNOLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione per sapere quale atteggiamento intenda assumere verso uno degli ultimi casi d'intervento repressivo nei confronti d'un insegnante, il professor Arnaldo Guarneri di Milano, colpito da "censura" e minacciato dal preside della scuola media statale di via Quarenghi di provvedimenti "definitivi".

« L'insegnante, ritenendo evidentemente con ragione che la punizione gli sia stata inflitta non per "comportamento scorretto e maleducato" verso il cosiddetto "capo di istituto" ma per motivi politici, cioè per la sua partecipazione a dibattiti e iniziative della popolazione del quartiere contro i metodi tradizionali d'insegnamento e di valutazione e contro le bocciature che colpiscono gli alunni, nella maggior parte figli d'immigrati, ha presentato ricorso contro il provvedimento. Il ricorso non ha avuto risposta, l'insegnante non è stato interpellato e il provveditore agli studi sembra limitarsi a consultare soltanto il preside e alcuni insegnanti, quelli che si sentono colpiti dalle proteste della popolazione e sono schierati dalla parte del "superiore".

« Considerando quanto sopra e tenuto conto che il professor Guarneri ha scritto al provveditore agli studi e al Ministro senza ricevere alcuna risposta, si chiede se il Ministro non ritenga di dover richiamare il provveditore agli studi di Milano quanto meno ad un'indagine imparziale e completa e a rispettare il diritto che ha la popolazione ad essere interpellata in merito alle critiche che rivolge alla scuola dei suoi ragazzi, che dovrebbe essere usata per altri scopi che quello di selezionare e discriminare con le bocciature e d'impedire agli insegnanti di

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1970

partecipare alla vita democratica del quartiere adoperandosi per la soluzione dei suoi problemi.

(3-03172) « BINI, RE GIUSEPPINA, RAICICH ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno per sapere se è a conoscenza del grave atto mafioso compiuto dal comitato dell'ECA di Santa Margherita Belice (Agrigento), che ha deciso di sospendere il pagamento di ogni sussidio assistenziale a tutte le famiglie dei candidati comunisti e socialisti nelle elezioni amministrative, nonché alle famiglie degli attivisti dei due partiti, colpiti dal terremoto e bisognosi di assistenza non meno degli appartenenti alla democrazia cristiana, i quali continuano invece a ricevere l'assistenza dell'ECA, il cui presidente è capolista e segretario locale della democrazia cristiana;

per sapere se è a conoscenza dello stato di agitazione proclamato dalle tre organizzazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL e del vivo malcontento esistente fra tutta la popolazione terremotata della zona;

per conoscere quali provvedimenti intendano prendere a carico dei responsabili di tale meschina manovra di ricatto elettorale.

(3-03173) « FLAMIGNI, DI BENEDETTO, MAULINI, JACAZZI, FERRETTI, PELLEGRINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale per conoscere gli intendimenti che vengono seguiti per quanto attiene la gestione commissariale disposta dal Ministero stesso nei confronti dell'istituto professionale CISO di Milano, la cui amministrazione è tuttora sotto inchiesta da parte della magistratura.

« Poiché la presenza di un commissario ministeriale già precedentemente prorogata si protrae oltre il termine fissato dal relativo decreto; poiché l'opera del commissario non ha fino ad oggi offerto alcuna prova consistente agli effetti di una gestione soddisfacente ed infine, per gli stessi gravi precedenti che hanno indotto il Ministero a disporre di tale misura, gli interroganti chiedono al Ministro se non ritiene di dovere rompere finalmente il silenzio fino ad oggi mantenuto e a dare conto delle risultanze emerse dall'opera ispettiva dell'attuale commissario.

(3-03174) « RE GIUSEPPINA, ROSSINOVICH, SACCHI, ARZILLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro degli affari esteri per sapere se è a conoscenza del fatto che il personale docente non di ruolo e quello impiegatizio e subalterno delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero non fruiscono attualmente di alcun tipo di assicurazione sociale e previdenziale, né degli assegni familiari, ecc.

« L'interrogante fa presente che la Direzione generale relazioni culturali del Ministero affari esteri, più volte sollecitata a regolarizzare la posizione dei dipendenti di cui sopra, non ha mai voluto prendere una decisione in merito, sostenendo che la legislazione in vigore non precisa ancora se gli istituti di cultura siano enti o uffici statali, o di altra natura e, conseguentemente, se il rapporto d'impiego con i dipendenti assunti *in loco* e retribuiti a carico dei bilanci degli istituti stessi abbia carattere privatistico o s'intenda istituito con organi dello Stato.

« L'interrogante fa altresì presente che, con il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, una soluzione adeguata è stata disposta per il personale impiegatizio subalterno delle ambasciate e dei consolati che si trovavano in analoghe condizioni, e che quindi tale soluzione potrebbe essere estesa alle categorie su menzionate.

« L'interrogante sottolinea il grave pregiudizio che deriva all'amministrazione italiana da tale situazione che riguarda appunto coloro a cui è affidato, all'estero, il compito delicato di rappresentanti culturali del nostro paese.

(3-03175)

« PUCCI DI BARSENTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale per sapere se sono a conoscenza della grave situazione che si è determinata alla Holka Italia, società per azioni, di Brescia in seguito alla decisione dei proprietari di licenziare i 220 dipendenti al solo scopo di lucrare maggiori profitti trasferendo l'azienda in Portogallo.

« L'interrogante fa presente che la Holka Italia:

1) è un'affiliata di una società finanziaria olandese di rilevanti proporzioni e in pieno sviluppo (72 aziende, di varia dimensione, installate in diversi paesi europei);

2) ha iniziato la sua attività il 1° settembre 1965 con 28 dipendenti e un capitale sociale di modeste proporzioni, realizzando da

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1970

allora ad oggi un rilevante aumento del rendimento del lavoro per unità occupata con bassissimi investimenti di capitale e l'intensificazione costante dei ritmi di lavoro;

3) ha sempre lavorato a pieno ritmo, anche nel periodo immediatamente precedente alla decisione di cessare l'attività (1.200 ore straordinarie soltanto nell'aprile 1970).

« L'interrogante chiede quali misure si intendono adottare immediatamente per garantire il salario e il posto di lavoro ai 220 dipendenti della Holka Italia, per impedire che la mobilità dei capitali nell'area comunitaria si trasformi in un danno per l'economia nazionale e in una beffa ai danni dei lavoratori colpiti da operazioni di questa natura, per conservare all'economia della provincia di Brescia una delle aziende più importanti (la terza per dimensione e mano d'opera occupata) del settore delle confezioni, anche in considerazione del grado di qualificazione di questi lavoratori e della specializzazione del prodotto (serie di testa per aziende produttrici di impermeabili, cappotti e giacche speciali, ecc.).

(3-03176)

« TERRAROLI ».

#### INTERPELLANZE

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per avere notizie precise ed attendibili sul fenomeno di bradisismo in atto a Pozzuoli e nell'intera zona flegrea; per conoscere i provvedimenti adottati dal Governo fino a questo momento ed i criteri ai quali si è ispirato; se hanno fondamento le notizie secondo cui gli sviluppi di detto fenomeno sono tali da far prevedere, per un indeterminato futuro, più pericolosi eventi e che a tal uopo, come unico e solo provvedimento, è stato preparato un piano di sfollamento totale della città.

« Gli interpellanti richiamano l'attenzione del Presidente del Consiglio dei ministri sul fatto che i gravissimi problemi economici e sociali conseguenti al sisma, hanno reso più acuta la tensione nella battaglia per la riforma fiscale collegata alla busta paga, per la casa, per la riforma sanitaria, per una nuova politica dei trasporti.

« Infatti ai preesistenti fattori di crisi aggravati anche dal mancato adempimento degli impegni assunti nell'ottobre del 1967 dal Ministro delle partecipazioni statali nei confronti dei lavoratori della Sofer sulla conservazione del livello di occupazione allora esistente, an-

che attraverso la realizzazione di un'attività collaterale nella zona, si aggiungono i nuovi:

i pescatori, per il trasferimento della loro residenza, trovano difficoltà per l'organizzazione del lavoro;

i commercianti, i liberi professionisti, gli artigiani, quand'anche non colpiti da ordinanza di sgombrò, a seguito dell'esodo incontrollato di cittadini, vedono ridotta la clientela e l'attività;

nel settore dell'edilizia si è avuta una completa paralisi con grave disagio sia per i lavoratori sia per i piccoli imprenditori;

i contadini, che tra l'altro a seguito delle gelate del 14 aprile, del 1°, del 3 e 4 maggio a Pozzuoli e nell'intero comprensorio flegreo si sono visti distruggere, in alcuni casi in modo totale, il raccolto, sono soggetti a maggiori spese per collocare il prodotto in altri mercati della provincia e della regione essendo, in quello puteolano, diminuita la domanda;

i portuali per la ridotta agibilità del porto hanno meno lavoro;

tutta l'organizzazione della vita cittadina e della zona dalla scuola ai trasporti ai servizi comunali incontra gravi difficoltà.

« Gli interpellanti, nel mentre in rapporto ai preesistenti fattori di crisi chiedono che di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali si proceda ad una verifica dell'impegno dell'industria pubblica sui problemi occupazionali della zona non riferiti soltanto alla Sofer, con il Ministro dell'industria si elabori un piano organico d'intervento per il consolidamento delle attività già esistenti e con il Ministro della marina mercantile si affrontino i problemi del porto e della pesca, constatato che lo sviluppo del fenomeno ha provocato il dissesto oltre che dell'intero " Rione Terra ", di centinaia di abitazioni in tutte le zone della città; che le ipotesi di assetto del territorio e gli studi per il piano regolatore sono superati dagli eventi, chiedono di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare a breve termine per consentire ai lavoratori ed ai cittadini di superare i gravi disagi del momento, quali iniziative intenda sviluppare per la ripresa economica e per il riassetto urbanistico della città e del comprensorio.

(2-00491) « CONTE, D'ANGELO, D'AURIA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, RAUCCI, JACAZZI, CIRILLO, VETRANO ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia per conoscere quale sia il pensiero del Governo, sul piano

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1970

giuridico costituzionale relativamente alla sentenza pronunciata qualche giorno fa dal tribunale di Roma nei confronti del processo De Lorenzo-*L'Espresso*.

« In particolare è fuori dubbio che pur non potendo intervenire il Governo nei confronti dell'attività giurisdizionale del magistrato sancita dalla Costituzione della Repubblica italiana nell'assoluta indipendenza dell'ordine giudiziario, la sentenza emessa dal tribunale di Roma appare chiaramente un giudizio totalmente al di fuori delle norme e degli articoli del vigente codice penale italiano.

« La decisione dei magistrati romani, per lo meno secondo quanto è stato riportato dalla stampa, avrebbe avuto come motivazione la libertà di giudizio e di espressione sancita dalla norma costituzionale.

« L'interpellante chiede però di conoscere dal Governo se sia consentito al magistrato ordinario di esprimere una decisione penale sulla base della diretta interpretazione della norma costituzionale considerata in siffatta maniera non tanto preminente ma addirittura abrogativa della norma del codice penale.

« Ove infatti il magistrato ordinario ritenga rimenersi esclusivamente alla norma costituzionale, così implicitamente ed esplicitamente annullando la norma del codice penale vigente, compie una vera e propria usurpazione di poteri che si appartengono istituzionalmente e costituzionalmente all'unico organo a tanto preposto che è la Corte costituzionale.

« Ove infatti la sentenza del magistrato ordinario avesse ritenuto, come nella specie, sembra evidente la incostituzionalità dell'articolo 595 del codice penale, in rapporto all'attività giornalistica, avrebbe dovuto rimettere gli atti del processo alla Corte costituzionale.

« Non avendo il magistrato ordinario tutto ciò fatto e avendo deciso su di un caso in cui appariva ed è apparsa nella sostanza della sentenza una ipotesi di incostituzionalità, il magistrato ordinario e, nella specie, il tribunale di Roma, è andato al di là delle proprie funzioni che stabiliscono tassativamente, in virtù della norma della Costituzione, la sottoposizione del giudice alla legge fin quando la legge è valida e fin quando cioè non è abrogata dalla Corte costituzionale.

« Se non ritenga il Ministro aprire un'inchiesta nei confronti dei magistrati del tribunale di Roma, sulla base di un principio tas-

sativamente imposto dalla nostra Costituzione, che non consente per la riservatezza ed il segreto della Camera di consiglio, andare al di là dei limiti imposti dal codice.

(2-00492)

« MANCO ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dei lavori pubblici, del bilancio e programmazione economica e delle partecipazioni statali, per conoscere — considerato che già nel 1969 le competenti autorità hanno deliberato, nel quadro degli investimenti decisi per lo sviluppo delle infrastrutture nel Mezzogiorno, la progettazione del tronco autostradale cosiddetto ionico da Bari a Sibari — le ragioni della limitazione di tale importante infrastruttura a Sibari, se tale limitazione è da considerarsi temporanea ovvero se essa sia definitiva, nel quale ultimo caso apparirebbe incomprensibile l'esclusione dell'intero versante calabrese da Crotona a Reggio Calabria; ed in particolare per conoscere se non si ritiene urgente, a completamento delle opere in fase di ultimazione o di avanzata esecuzione quali l'autostrada Battipaglia-Reggio Calabria e la superstrada ionica per ampliamento o varianti della statale 106, deliberare gli investimenti necessari per la costruzione dell'altra essenziale arteria autostradale che da Bari per Sibari e per Crotona raggiunga Reggio Calabria.

« L'interpellante ricorda l'indispensabilità ai fini dello sviluppo dei traffici e più in generale economico-sociale del versante ionico della Calabria (per obiettivi generali e particolari il più depresso dell'intera regione) di detta opera, tenuto conto che con l'apertura definitiva dell'autostrada Battipaglia-Reggio Calabria il traffico si indirizzerà tutto a nord della regione, come già accade in larga misura, creando insostenibili squilibri territoriali e approfondendo ancora di più le distanze tra zona e zona della medesima regione, tenuto conto inoltre che per le zone tra Catanzaro e Soverato e per Crotona la ricordata opera avrebbe un effetto propulsivo e per Reggio Calabria essa eviterebbe uno squilibrio insostenibile nella corrente dei traffici da e per la Sicilia, tenuto conto altresì che la superstrada in avanzata fase di esecuzione tra Reggio Calabria e Catanzaro non può svolgere la necessaria funzione di smistamento del traffico veloce e che la sua vera destinazione deve essere quella di agevolare il traffico interno e il movimento turistico.

---

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1970

---

« L'interpellante infine ricorda che la costruzione di tale opera offrirebbe un sollievo sebbene temporaneo alla disoccupazione assai forte nelle zone interessate, e potrebbe in parte fermare l'esodo verso il Nord e i paesi del MEC e oltreoceano, in attesa degli indispensabili investimenti per la creazione di nuovi posti di lavoro; e sottolinea che senza un flusso costante della spesa in direzione di

opere pubbliche indispensabili non è possibile per le zone soprattutto arretrate della Calabria sopravvivere alla domanda imperiosa di manodopera da parte della industria settentrionale.

(2-00493)

« CINGARI ».

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO